

REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO



CITTA' DI RIVAROLO C.SE

PRGC RIVAROLO CANAVESE



VARIANTE GENERALE PROGETTO DEFINITIVO

APPROVATA CON D.C.C. N° _____ DEL _____

B.2

INDAGINE SUGLI USI CIVICI



Arch. Gian Carlo Paglia
Arch. Maria Luisa Paglia
Arch. Valeria Santoro

STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA
pianificazione e consulenza urbanistica

via per Cuceglio 5 - AGLIÈ / via Gropello 4 - TORINO
t. 0124.330136 - studio@architettipaglia.it
www.architettipaglia.it

con
Arch. Anna Maria Donetti
Geom. Luca Frasca
Arch. Pian. Samantha Machetto

GEOLOGIA

Dott. Geol. Maurizio Canepa
Dott. Geol. Fabrizio Vigna
Via Gallo Pecca, 24
10086 - RIVAROLO CANAVESE (TO)

IDRAULICA

STUDIO ASSOCIATO ENVHYDRO
Ing. Roberto Sesenna
Via C.I. Giulio, 9
10086 - RIVAROLO CANAVESE (TO)

ACUSTICA



Risorse e Ambiente s.r.l.
via del Sebino 12 - 25126 Brescia
tel. & fax 030.2906550
info@risorseambiente.it

IL PROGETTISTA
Arch. Gian Carlo Paglia

IL SINDACO
Dott. Alberto Rostagno

L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA
Arch. Francesco Diemoz

IL SEGRETARIO
Dott. Aldo Maggio

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Arch. Linda Palese

Comune di Rivarolo Canavese



Usi Civici della comunità di Rivarolo

*Ricerche storiche archivistiche sugli usi civici
e su beni comunitari*

Relazione storica e ricerca archivistica

ricerche storiche a cura: arch. Alessandra Mei

con studio in via Rivara 5/A - Pertusio (To)

zoe.22@libero.it - PEC: a.mei@architettitorinopec.it

data : Marzo 2018



1. IL CONCETTO DI USO CIVICO

Gli Usi Civici rappresentano la testimonianza di un tempo passato in cui le comunità traevano il proprio sostentamento dallo sfruttamento in comune delle risorse naturali disponibili. L'uso civico è di fatto un "diritto di godimento collettivo" che viene attuato dai membri di una comunità, su terreni di proprietà pubblica o privata.

Gli usi civici sono costituiti da beni espressione di diritti fondamentali del cittadino e dai principi costituzionali dell'ordinamento sulla tutela ambientale e culturale: gli unici titolari dei diritti di uso civico infatti, sono i cittadini residenti all'interno di un determinato territorio, per cui al comune spetta esclusivamente la gestione amministrativa, di carattere economico-finanziario, di questi beni all'interno del territorio di riferimento ¹.

Per comprendere l'idea di *uso civico* si deve tornare al concetto di *proprietà* e di *appartenenza individuale* che si concretizza nel Codice Civile. La nascita del Demanio Civico fonda le radici in epoca antica, quando il concetto di *proprietà* dell'epoca romana trova a confrontarsi con le invasioni barbariche che importano nuovi modelli del concetto di proprietà. In epoca medievale, la proprietà privata si deve raffrontare con il concetto di feudo, in cui i diritti pubblici e privati si fondono di fatto in una unica realtà molto complessa da cui ha origine l'evoluzione storica degli usi civici. Nel Medioevo infatti il feudo era costituito da un rapporto personale - il vassallaggio- su una base reale costituita dal beneficio. Il signore infatti riceveva obbedienza dal vassallo sulla base del diritto di godimento di una terra o di un territorio. Con la perdita della connotazione "soggettiva" del diritto di proprietà il rapporto tra l'utilizzatore del bene e la porzione di terreno che questo riesce a coltivare viene di fatto mediato dalla comunità, la quale stabilisce i limiti del godimento ed il suo assoggettamento ad *usi comuni*.

E' quindi una affermazione reale quella che vede nel Medioevo l'origine dell'evoluzione storica degli usi civici. Il feudo di fatto presupponeva che alcuni terreni, ricompresi nei confini di un territorio, venissero lasciati a libero uso degli abitanti dei borghi, i quali utilizzavano tali terreni per soddisfare utilità economiche elementari quali il pascolo e la raccolta della legna, dell'erba e dei prodotti agricoli spontanei. Quando poi le idee illuministiche del Settecento individuarono nel sistema feudale uno dei principali ostacoli per la modernizzazione, questo pregiudizio venne esteso anche agli usi civici i quali, dopo la rivoluzione francese, furono interessati da un processo di liquidazione.

L'elaborazione della materia portò a comprendere che dovesse invece essere garantita la persistenza di un demanio civico, non solo per ragioni sociali ma perché esso costituiva una ricchezza collettiva non solo economica ma anche culturale e sociale.

Una moderna rivisitazione del concetto di uso civico mette in luce come la legge fondamentale sulla materia non dia significato di "*proprietà collettiva*" o di "*demanio collettivo*" ma disciplini la materia degli usi civici come ***diritti di promiscuo godimento di un bene, e cioè l'uso esercitato dalla popolazione su un bene non di proprietà.***

I diritti di uso civico sono quindi diritti esercitati su beni che possono essere di proprietà di soggetti diversi da quelli che ne esercitavano l'uso.



Per molti anni i beni civici facenti parte del Demanio sono stati considerati un insieme di beni comunali e solo con la Legge del 16 giugno 1927 n. 1766 è stata introdotta il concetto della "proprietà collettiva" e della "demanialità" di tali beni.

Compresa l'importanza degli usi civici, la primitiva legge ha chiesto di riordinarli e legittimarli, sulla base di alcune verifiche. Dopo una prima fase però, le operazioni di riordinamento hanno avuto una interruzione, a partire dalla seconda guerra mondiale sino ad oggi, quando il concetto di uso civico è stato rivalutato in concomitanza del trasferimento delle funzioni alle Regioni.

Se in un primo tempo l'uso civico viene considerato da liquidare, si passa ad un successivo momento in cui si ritiene che l'uso civico debba essere invece valorizzato, in seguito alla sua stretta connessione con la storia del territorio, della sua conformazione, delle sue tradizioni e quindi con la tutela dell'ambiente. Sul piano generale quindi, i beni di uso civico o meglio le proprietà collettive, assumono una rilevanza di carattere urbanistico e antropologico in quanto beni storico-culturali.

Gli usi civici vengono distinti in **demanio civico**, ovvero terreni di proprietà degli abitanti di un determinato luogo, e **usi civici** in senso stretto consistenti in servitù di uso pubblico su beni privati. Mentre i primi, che possono essere assimilati a forme di comunione, devono essere conservati, protetti e valorizzati i secondi, che possono essere assimilati a forme di servitù prediali, possono essere liquidati.

La principale intuizione del legislatore è stata quella di stabilire che la proprietà del demanio civico appartiene agli abitanti del borgo di riferimento, mentre la sola amministrazione di tale proprietà spetta al Comune di riferimento.

Quello che caratterizza gli usi civici è da un lato il vincolo di destinazione difficilmente modificabile e dall'altro la consapevolezza di natura storica che se affidati al libero mercato questi si sarebbero estinti in breve tempo. Questo fa sì che i beni civici abbiano un carattere di eccezionalità dato dal loro valore storico.

Per la giurisprudenza le funzioni amministrative di protezione ambientale vanno ricomprese nella materia dell'urbanistica, intesa come disciplina dell'uso del territorio, che include anche gli aspetti della sua salvaguardia, del suo cambiamento nonché quelli della sua tutela. Si consideri infatti che il bene ambientale non è isolato ma deve essere valutato per il suo valore storico-culturale e per la sua ubicazione all'interno di un territorio, che lo mette in stretta relazione con i diversi interessi anzitutto pubblici. Tali interessi devono quindi essere compresi e valutati dalle amministrazioni a cui è affidata la tutela durante la pianificazione dei territori.

Significativa una sentenza della Suprema Corte che, nel 1962, stabilì:

Per uso civico si intende sia il diritto dell'intera collettività di trarre alcune utilità primarie dalle terre su cui l'uso grava, sia l'esercizio di tale diritto, che non può avvenire se non per mezzo del singolo utente, il quale, in quanto membro della collettività, è titolare, egli stesso, come singulus et civis, dell'uso nei confronti del proprietario della terra su cui l'uso grava nei confronti degli altri utenti. Nessun diritto spetta direttamente al Comune, il quale



entra in considerazione solo come rappresentante organizzato della collettività titolare dell'uso.

I beni gravati da usi civici quindi continuano a fare parte del Demanio comunale e come tali rimangono nel potere dispositivo del Comune. L'art. 1 della legge in tema di usi civici, 16.6.1927, n. 1766 (di conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, ancora in parte valida ed efficace ex art. 1, D.Lgs 1° dicembre 2009, n. 179) regola gli usi civici e qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, individuando, in tal modo e del tutto chiaramente, il soggetto pubblico - il Comune - cui imputare i diritti ed i poteri connessi all'amministrazione ed alla gestione dei beni gravati dai detti usi.

L'attuale normativa di riferimento riguardante gli usi civici è la seguente:

- *L. 16 giugno 1927, n. 1766- Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1927, n. 228 "Riordinamento degli usi civici";*
- *Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332 "Approvazione del Regolamento per la esecuzione della Legge 16.6.1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici";*
- *Legge del 27 aprile 1957 n. 278 "Costituzione Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";*
- *DPR del 24 luglio 1977 n. 616;*
- *Legge del 31 gennaio 1994 n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane (art. 3 comma 1 lett. b) paragrafi 1-3-4) (art. 12 - vedi Sentenza corte costituzionale n. 156 dell'8.10.95 dichiarazione di incostituzionalità";*
- *L.R. dell'8 luglio 1999 n. 17 "Riordino delle funzioni in materia di agricoltura";*
- *D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";*
- *Legge Regionale n. 29 del 2 dicembre 2009 "Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici";*
- *Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 giugno 2016, n. 8/R. Regolamento regionale recante: "Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 "Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici";*
- *Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 20 /PRE-PT del 30 dicembre 1991 "Esercizio delle funzioni riguardanti gli usi civici";*
- *Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 3/FOP del 04 marzo 1997 "Esercizio delle funzioni riguardanti gli Usi Civici";*
- *D.G.R. 5-2484 del 29.07.2011 n. 29 art. 10 (conciliazioni stragiudiziali) definizione parametri economici;*
- *D.G.R. n. 45-1880 del 28.12.2000 - attuazione della L.R. 17/99;*
- *D.G.R. n. 90-12248 del 06 aprile 2004 - Provvedimenti in merito all'utilizzazione di terreni gravati dal vincolo di uso civico, in zone montane, per lo svolgimento di attività connesse con l'uso sciistico;*



Alcuni articoli della L.R. n. 29 del 2 dicembre 2009 citano:

- *Art. 1 comma 2: La Regione tutela e valorizza i beni di uso civico e le terre di proprietà collettiva, garantendo la salvaguardia ambientale e culturale, la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale.*
- *Art. 3 comma 1: Gli usi civici costituiscono diritti reali, imprescrittibili, goduti in comune da una determinata collettività locale su beni di proprietà, pubblica o privata, inalienabili ed inusucapibili, assimilabili ai beni demaniali.*
- *Art. 3 comma 2: I diritti di uso civico permangono anche a seguito di modifiche territoriali che interessano comuni e frazioni.*
- *Art. 3 comma 4: I terreni gravati da usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).*

2. UFFICIO USI CIVICI DI TORINO

Con DGR 68-1639 la Giunta Regionale ha provveduto a fissare la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di usi civici trasferite a Comuni e Province dalla L.R. 29/2009 del 1° marzo 2011. La Regione Piemonte ha quindi istituito un ufficio Usi Civici preposto all'accertamento e alla catalogazione degli Usi Civici sul territorio regionale.

Per quanto riguarda il Comune di Rivarolo l'ufficio Usi Civici della Regione nell'atto datato 1 marzo 1994 scrive: "*situazione da definire*". La ricerca all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte per quanto riguarda il Comune di Rivarolo pertanto non ha dato risultati rilevanti.

Nel fascicolo riferito al Comune di Rivarolo C.se sono contenute alcune comunicazioni - per lo più risalenti agli anni a ridosso delle prime leggi riguardanti gli Usi Civici - in cui si chiedono notizie sull'esistenza o meno di Usi Civici nel territorio di Rivarolo sulla base della Legge 16/06/1927 n. 1766.

In una lettera del Podestà Dagasso al Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici di Torino del 13 aprile 1932 n. 1279 si legge:

"in riscontro alla nota dell'allegato indicato comunico alla S.V. Ill.ma che presso questo comune non vi è nulla che possa interessare gli "Usi Civici".²

In una risposta data dal Podestà Dagasso al Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici di Torino datata 4 ottobre 1934 n. 3217 si legge:

"questo comune non possiede alcun terreno per cui questo territorio non vi sono terre comunali atte a coltura o già ridotte a coltura agraria".



In una successiva lettera datata 25 maggio 1925 circa l'accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici si legge:

"in risposta alla richiesta contenuta nella sopracitata nota, mi prego comunicare alla S.V. che l'unico Uso Civico esistente nel Comune di Rivarolo Canavese, si è quello di estrarre pietre e sabbia dal letto del Torrente Orco e di asportarla per uso di costruzioni, per inghiaia mento di strade e per altri usi similari. Tale Uso Civico viene praticato dalla popolazione di Rivarolo Canavese e da quella dei paesi limitrofi aventi bisogno di tali materiali. L'uso si estende per tutta la lunghezza dell'alveo del Torrente Orco per il tratto che attraversava il territorio di Rivarolo avente la lunghezza di circa 5 chilometri. L'alveo dell'Orco è demanio dello Stato. Tale uso è più che antico, remoto e forse risale al tempo della fondazione della Città e corrisponde ai bisogni delle costruzioni edilizie stradali e similari. L'estrazione viene praticata gratuitamente ed è regolata dalla consuetudine. Il Comune non ha mai dovuto intervenire per dettare norme allo scopo di disciplinare l'estrazione dei materiali."

Ed ancora in una successiva lettera datata 30 giugno 1927 inviata al Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte e Liguria si legge:

"In risposta a Circolare del 31 maggio 1927-V n. 15230 mi fo dovere informare questo Commissariato che in questo Comune non sussistono usi civici esercitati tanto su terreni della prima categoria quanto su terreni della seconda categoria. Riferendomi a mia precedente lettera del 25 maggio 1925 confermo che l'unico uso civico esistente nel Comune si è quello di estrarre pietre e sabbia dal letto del Torrente Orco il cui alveo è di proprietà demaniale. In linea di massima non si sono verificate che poche abusive occupazioni di parte dei terreni comunali e quelle poche qui elencate sono di lievissima entità. Riferendomi a mia precedente lettera del 25 maggio 1925 confermo che l'unico Uso Civico esistente nel Comune si è quello di estrarre pietre e sabbia dal letto del torrente Orco il cui alveo è di proprietà demaniale. (omissis)" (allegato A)

Di seguito la comunicazione stila l'elenco di alcune particelle di proprietà comunale in cui sono avvenute poche e lievi occupazioni ³:

- le particelle 21-80-87-101-102-106-137-138-140-159-168 del F. 1 che sono scarpate e dipendenze del nuovo rettilineo della bealera comunale che sono cedute in affitto al roggiaro con regolare contratto, unitamente a poche altre particelle di lieve entità poste nel limitrofo comune di salassa che pure sono scarpate e dipendenze della bealera comunale di Rivarolo il cui imbocco si trova in detto comune di Salassa;
- i mappali 51 – 37 foglio 111 e 341a 341b foglio 1 formano un tratto di vecchia bealera ora abbandonata che è pure affittata al roggiaro, ed in parte è ghiaieto del torrente Orco;
- il mappale 3 foglio VI – 78 e 144 foglio XI è sito destinato a scarica pubblica unitamente a circa are 20 della particella contigua n. 99 acquistata di recente;
- il mappale 15 foglio VI è un sito dove esistevano maceratoi da canapa lungo la strada detta delle Gave, ora è ghiaieto;



- li mappali 14 e 61 foglio VI sono siti destinati a pubblici lavatoi ed i frontisti si sono posti al possesso della superficie non occupata dai lavatoi;
- li mappali 160 e 161 sono scarpate della strada intercomunale Rivarolo Ciconio in manutenzione della Provincia;
- la particella 48 foglio VII è sponda di bealera affittata a certo sig. Cavaletto;
- la particella 320 del foglio XII è una scarpata della via detta del Bastione;
- la particella 173 foglio XIV è una dipendenza del Rio Bondonesco goduta dal proprietario frontista;
- le particelle 155-156-233-245-248 del foglio XXX sono poste lungo la strada comunale dei Beltrami e goduti dai proprietari frontisti;
- la particella 247 foglio XXXII è un pilone con piccola tettoia denominato Stella Mattutina;
- la particella 132 del foglio XXXIV è un orto annesso alle scuole della Frazione Argentera;
- le particelle 21 e 45 del foglio XLVI sono poste lungo la strada che tende alla Borgata Cera e sono godute dai proprietari frontisti;
- le particelle 219-220-223-226 foglio IX sono dipendenze del Cimitero del concentrico e sono affittate al becchino.

Quelli dell'elenco sono terreni comunali che hanno subito delle lievi e temporanee occupazioni da parte di liberi cittadini che di fatto non si configurano come usi civici.

Ed infine in una successiva lettera datata 13 aprile 1932 inviata dal Podestà Colonnello Giuseppe Degasso al Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte e Liguria si legge:

" In riscontro alla nota all'oggetto indicato comunico alla S.V. Ill.ma che presso questo comune non vi è nulla che possa interessare gli "Usi Civici" "

Si fa presente che **nell'anno 1997 la Regione Piemonte**, Assessorato Bilancio e Finanze, con lettera data 27 maggio 1997 prot. 275 indirizzata al Sindaco del Comune di Rivarolo Canavese scriveva che la situazione inerente l'esistenza di usi civici sul territorio del Comune era ancora da definire non essendoci negli archivi il decreto di assegnazione a categoria.

In risposta a tale comunicazione, con lettera datata 18 maggio 1998 prot. 6740 il Sindaco rispondeva alla Regione Piemonte che *"da una indagine effettuata e dagli accertamenti del caso, non risultano sul territorio comunale immobili vincolati ad uso civico"*(allegato B).



3. IL CONCETTO DI USO CIVICO IN CANAVESE

Per quanto riguarda l'arco alpino occidentale emergono due questioni di una certa rilevanza: il godimento civico e comunitario dei beni e la definizione dei confini tra pubblico e privato. Dopo il periodo medievale, nei territori dell'arco alpino occidentale, si possono definire in epoca moderna caratterizzata dalla progressiva affermazione dello stato sabaudo, significative presenze di situazioni complesse legate a diritti e franchigie collettive. In tali ambiti non è poco frequente infatti l'affermarsi di forme territoriali di autogoverno che nascono secondo logiche di tutela dei diritti delle comunità che rivendicano una certa autonomia. L'affermazione in alcuni territori dei **"bandi campestri"** quale assestamento degli usi locali, soprattutto a beneficio delle comunità, rispondono di fatto ad una logica di auto-organizzazione collettiva.

I bandi campestri e gli usi civici ad essi collegati hanno consentito la sopravvivenza di una certa qualità agraria e montana basata sul legame fra comunità e territorio.⁴

Specchio di una società rurale, immobile, prevalentemente legata alla sussistenza e all'auto-consumo, gli usi civici comprendevano un insieme di istituti assai diversi tra di loro, volti ad assicurare alle comunità la sopravvivenza, grazie all'esercizio di alcuni diritti sulle terre, sui boschi e sulle acque. Si trattava di un'ampia serie di prerogative che consentivano – ad esempio – la raccolta della legna (*ius lignandi*), delle spighe (*ius spigandi*), il pascolo degli animali (*ius pascendi*), il taglio dell'erba (*ius herbandi*), l'approvvigionamento dell'acqua (*ius aquandi*), la semina (*ius serendi*), la caccia e la pesca (*ius venandi et piscandi*). In realtà è quasi impossibile stilare una sorta di catalogo degli usi civici perché questi cambiavano in base ai territori, alle esigenze delle popolazioni rurali e alle loro consuetudini⁵.

Lo studio dell'uso civico di un determinato territorio deve porre quindi l'accento sulla percezione storica dell'importanza dell'elemento collettivo nelle sue diverse forme e di come la popolazione percepiva la proprietà collettiva nonché quali erano i beni civici trattati come "beni essenziali" dell'individuo.

Le Regioni che per prime hanno applicato il concetto di *uso civico* sono quelle a tipo latifondistico - la Sardegna, la Sicilia, il Mezzogiorno e il Lazio - mentre per le altre Regioni ha prevalso principalmente la forma del *dominio collettivo* a causa della grande influenza esercitata dalla dominazione germanica che praticava la proprietà collettiva e, più tardi, del rigoroso regime agrario medievale.

Nel XVIII secolo la scuola economica che favoriva lo sviluppo della proprietà privata cercò di combattere il vincolo di uso civico, dando vita ad una serie di riforme che tendevano a liberare la proprietà privata da tale peso⁶. Tali riforme furono però di carattere regionale la cui applicazione, soprattutto nel mezzogiorno, portò a gravi agitazioni, intralciando di fatto il progresso agricolo in quanto restituivano un senso di incertezza alla proprietà privata.

Per il Piemonte può essere utile confrontarsi con interventi statali a partire dal XVIII secolo in cui si afferma lo Stato Sabaudo, durante il quale acquista importanza un primo controllo del territorio realizzato attraverso l'azione di Intendenti sabaudi. Contestualmente la legislazione delle Regie Costituzioni Sabaude prevede dal 1729 la chiara indicazione della demanialità delle miniere, delle acque e dei boschi.⁷



Significativi sono i casi delle comunità in Valchiusella per le quali nel 1627 sono state emanate delle norme, poi precisate nel 1636, che prevedevano il divieto di alienazione e modalità di gestione comune dei diritti di pascolo ed erbaggio; oppure dei giacimenti minerari della Valle di Brosso che erano date in concessione alle comunità di Brosso e di Lessolo da parte del Duca di Savoia, creando così una sorta di "*diritto collettivo*" delle due comunità.

Sono quindi evidenti una serie di diverse situazioni date da differenti modi di concepire il potere territoriale ed il regime giuridico dei beni che, se studiata approfonditamente, fornirebbe una mappa dei diversi casi alla cui origine c'è una comunità individuata in relazione all'uso collettivo o comunitario di determinati beni. Questo vuol dire che non è la comunità ad individuare il territorio ma è il territorio (visto come insieme di soggetti legati all'uso comune di beni) ad individuare la comunità.


Il Decreto Legge del 22 maggio 1924 n. 751 convertito in Legge il 16 giugno 1927 cercò di risolvere il problema degli usi civici e delle terre comunitarie. Uno degli articoli più dibattuti fu l'art. 2 della legge che venne poi in ultimo formulato:

"nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessata anteriormente al 1800"

La stessa legge inoltre accentua il carattere pubblicistico della materia in oggetto, concetto esposto chiaramente nella relazione della Commissione della Camera dei Deputati nella seduta del 2 giugno 1927 in cui si legge:

*"i diritti civici sono da considerarsi non più nell'usato carattere di servitù, bensì, secondo la loro vera natura quali diritti di condominio a tutto vantaggio perciò delle popolazioni; e quindi devono essere riportati in una sfera di diritto pubblico dove gli interessi degli utenti non sono più abbandonati all'azione privata ma sono tutelati dallo Stato che interviene in ogni operazione ad esse riferentesi sia amministrativa che contenziosa"*⁸

A tal proposito nello stato sabaudo della prima metà del XIX secolo sono state emanate delle leggi, frutto del fallimento della politica francese, che aveva di fatto impoverito il patrimonio forestale.



Il primo provvedimento sono le Regie Patenti del 15 ottobre 1822 "*Regolamento de boschi e selve*" emanato da Carlo Felice, che imponeva ai proprietari azioni di manutenzioni delle rive e di sostituzione delle piante.⁹

Successivamente Carlo Alberto emana le Regie Patenti del 1 dicembre 1833 "*Regolamento de boschi e selve*" con cui introduce meccanismi di controllo pubblico in ambito forestale volti a rendere effettiva una attività di vigilanza e tutela sui boschi. Tale legislazione trattava i boschi pubblici e privati in modo differente in quanto i secondi erano svincolati dal controllo dell'amministrazione forestale. La normativa del regolamento quindi andava applicata ai boschi "pubblici" cioè quelli demaniali.

Gli "impiegati dell'amministrazione dei boschi" si occupavano quindi dei soli boschi pubblici che venivano iscritti in uno speciale registro a cura dell'amministrazione forestale. A tali boschi fu quindi limitata tutta una serie di prescrizioni che andavano dal taglio delle piante ad alto fusto, alla vendita del taglio (che avveniva per incanto), al divieto di scavo per estrarre la terra, alla limitazione del pascolo in special modo delle capre.¹⁰

Il testo della legge prevedeva anche la redazione di un registro sommario dei boschi di proprietà pubblica e privata con lo scopo di censire i boschi e tenere sott'occhio la situazione di quelli pubblici (la cui superficie non doveva diminuire).

A detta degli storici quando i romani occuparono il Canavese erano presenti estesissime foreste: si ha notizia di vasti querceti a Pont, Andrate e in Valchiusella, grandi boschi a Cuornè fino a San Martino, sui confini di Alpette e Canischio, ad Agliè e Scarmagno. Alcuni borghi portano ancora il toponimo legato alla presenza di fitta boscaglia o dal nome delle piante che vi crescevano come San Giovanni dei Boschi, Sant'Anna Boschi, Bosconero, Frassinetto (da fraxinum), Colletterto (da colurus il nocciolo selvatico). Non meno estesi dei boschi erano le terre incolte da cui i toponimi come Spiney (da cui deriva Spineto frazione di Castellamonte), o Gerbul (nome con cui i canavesani indicavano San Giusto). Molti poi i mareschi (o marcide o marcitoi) cioè i terreni paludosi testimoniati da alcune carte medievali per esempio a Piverone, Palazzo, Bollengo Albiano, Strambino, Romano, Alice Superiore, Bairo, Torre, Baldissero, Castellamonte, San Martino, Ciconio, Feletto, San Benigno e la cui presenza viene menzionata nei Bandi Campestri di Rivarolo.



Negli Statuti canavesani non mancano norme forestali, che preservano o normano i tagli dei boschi, ma si tratta purtroppo di una legislazione frammentaria per alcuni comuni andata perduta. La proibizione del pascolo nei boschi comunali si ritrova per esempio negli Statuti di San Giorgio del 1343 mentre in quelli del comune di Pavone del 1507 si trova la durata del tempo in cui un bosco ceduo poteva essere danneggiato dal pascolo.¹¹

Quando il Canavese passò sotto la dominazione dei Savoia vennero applicate le leggi comuni a tutto il Piemonte con qualche disposizione particolare in materia di boschi. Si veda per esempio L'Ordine di S.A.R. Carlo Emanuele in data 8 dicembre 1673 in cui *"per le continue doglianze dell'eccessivo prezzo del legname"* si proibivano tutte le fornaci da vetri nella distanza di 40 miglia da Torino (quindi anche il basso Canavese).

Molte leggi un po' frammentarie furono emanate per tutto il XVIII secolo finché Carlo Felice, con Regie Patenti del 15 ottobre 1832, approva il *"Regolamento per l'Amministrazione dei boschi e delle selve"*.

Nel Canavese quindi nessuna legge concreta circa gli usi civici o i beni comuni aveva avuto applicazione ad eccezione della Legge del 7 maggio 1885 n. 3093 che estendeva alle Province di Treviso e Venezia e ai comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo le disposizioni della precedente Legge 2 aprile 1882 n. 698 sulla abolizione del diritto di erbatico e pascolo.

Purtroppo prima della metà del 1500 dei beni demaniali o dei demani comuni si sa poco o nulla in quanto ne venivano tenute solo sommarie descrizioni. Prima della vittoria di San Quintino tra Francesi e Spagnoli del 1557 le **comunità piemontesi** pagavano al sovrano i tributi sotto forma di *donativi* (cioè una ricompensa *tantum*) rivalendosi sulle popolazioni. Dopo la vittoria suddetta Emanuele Filiberto prese degli accordi con le comunità e sostituì i donativi con una tassa fissa annua.¹²

Carlo Emanuele I il 4 marzo 1606 emanò le Regie Patenti definite *"Editto generale della Allodialità e feodalità dei beni"* con le quali pose il principio e l'obbligo che tutte le terre dovessero esser iscritte al Feudo se fossero state comprese nelle investiture o nei consegnamenti camerati, ed al registro (cioè al Catasto) se risultassero invece allodiali¹³, sulla fede della risultanza dei registri delle singole comunità già concorrenti al pagamento dei carichi. Esonerò però da tale obbligo di iscrizione al Registro i beni esenti dal pagamento del tasso per contratti che fossero avvenuti col Principe e con le Comunità e a questi terreni accordò il privilegio della immunità; **ed escluse pure dallo stesso obbligo d'iscrizione al catasto e dal pagamento delle tasse anche i beni comunali "riservando anche li pascoli e beni che al presente sono della Comunità"**¹⁴

Nelle istruzioni R. Patenti del 4 marzo 1606 relative all'applicazione di tale editto si dice che oltre ai beni da iscriversi al Feudo e al Registro (beni feudali e allodiali)

"vi sono anche beni comuni come pascoli, boschi ed altri di simile natura che sono propri della Comunità. Alcuni servono semplicemente ad uso comune dei particolari et altri sono di reddito. I primi si catastano col loro allibramento onde vendendosi per non essere più necessari al pubblico, passino al compratore col pagamento dei carichi, ma non devono comprendersi nel



conto fino a che sono di uso comune” e soggiunge “e rispetto ai secondi si considerino come se dei particolari ed entrino nel conto tanto più che daremo ordine che si vendano per impiegare il prezzo a vantaggio della Comunità”¹⁵

Questa prima legge riguardante le terre piemontesi ebbe pratica applicazione e su di essa si basarono le successive disposizioni date di volta in volta per aggiornare il Catasto, mediante l’inclusione dei terreni che diventavano allodiali. Sulla base della stessa legge si fondarono molti ordini Regi mediante i quali veniva fatto, di volta in volta, obbligo di consegnare davanti a Commissari le terre immuni dalle tasse, le feudali e le comunali.

Risulta poi importante **l’Editto emanato da Vittorio Amedeo II il 9 gennaio del 1715**. In esso sono richiamate le precedenti disposizioni in materia e viene fatto obbligo ai vassalli e alle comunità di consegnare i loro beni e i diritti dipendenti da S. Maestà; e riguardo ai beni comunali viene fatto obbligo alle Comunità di consegnare

“tutti li beni, boschi, gerbidi e pascoli, quali anticamente non erano descritti nei catasti, non concorrevano ad alcun pagamento dei carichi” compresi quelli che erano stati venduti.

Le R.R. Costituzioni del 1729, parlando della allodialità e feudalità dei beni, dicono testualmente:

“i pascoli, boschi ed altri beni che sono propri delle Comunità dovranno essere cattastrati col proporzionale allibramento acciò venendo alienati a terzi passino ad essi col peso del perpetuo universale pagamento dei carichi. I beni feudali soggiaceranno ai pesi del feudo come i laudemi, le cavalcate ed altre obbligazioni del vassallaggio”

Con R. Editto del 5 maggio 1731 Carlo Emanuele ordina la formazione dei nuovi catasti e in forza dell’art. 9 vengono assoggettati al tasso *“quei beni comuni che servono ad uso particolare come i campi ed i prati”* essendo *“d’un qualche reddito ordinario”* mentre i terreni comunali aperti al pubblico vengono lasciati esenti dalle tasse: ***“che servono solo ad uso comune perché essendo la dote del territorio sono entrati nell’estimo del reddito per regolare i gradi di bontà dei terreni fruttiferi”***

Le Regie Costituzioni del 7 aprile 1770 parlano sommariamente dei beni delle comunità goduti dagli abitanti e più dettagliatamente ne parla il regolamento per l’amministrazione dei pubblici nelle città, terre e luoghi del Piemonte approvato con le Regie Patenti 6 giugno 1775 di Vittorio Amedeo. **Qui si legge che i beni comunali a coltura agraria si devono preferibilmente concedere in affitto ai privati, che i pascoli devono essere mantenuti in godimento della collettività non potendosi vendere e destinare altrimenti se non nel caso in cui siano necessari al pubblico e che i boschi si devono utilizzare con la vendita periodica del taglio.** Nelle successive istruzioni si legge:

“varie comunità possiedono beni che non spettano a verun particolare, ma bensì alla massa universale del Registro...” e parlando dei boschi delle comunità dice che per lo più in essi *“... tutti li particolari hanno diritto di boscheggiarli in qualunque tempo ...”*



Vi è quindi una intera e continua legislazione che afferma l'esistenza di beni appartenenti all'intera comunità di un borgo o di un paese, che ne godono i frutti in comunione, seppur sotto determinati vincoli. Quello che anticamente era legiferato dai capi di casa, con il rafforzarsi del potere feudale, passa esclusivamente di competenza dei signori e poi del Sovrano che assume più direttamente la tutela della comunità, fino al reggimento comunale stabilito con le R.R. Costituzioni del 1770 e con il Regolamento del 1775 con i quali hanno inizio i comuni nella forma giuridica dell'Ente Pubblico.

Si giunge così al XVIII secolo in cui Carlo Emanuele III con decreto del 26 luglio 1797 abolisce definitivamente ogni vincolo feudale. Subito dopo sopraggiunge l'occupazione francese che però nulla toglie agli abitanti in fatto di godimenti collettivi sulle terre. Successivamente, durante il periodo della Restaurazione, la Casa Savoia abolisce le Leggi Napoleoniche con l'editto del 1814 ripristinando lo *statu quo ante* che nulla modifica riguardo alle terre dei demani comunali e degli usi che gli abitanti vi esercitano.

La legge comunale piemontese del 10 ottobre 1848 all'art. 120 fa obbligo della approvazione superiore alle deliberazioni comunali concernenti "*I regolamenti del modo di usare dei beni comunali e di ripartire fra gli abitanti i legnami, gli altri prodotti delle selve, dei pascoli e delle acque comunali*".

Altre leggi successive alla costituzione del Regno Italiano non si occuparono più del solo Piemonte ma riguardarono anche altre regioni, per cui le terre comunali, siano esse patrimoniali o demaniali, seguirono la sorte dei beni comuni del resto d'Italia. Se questi beni erano di origine universale e quindi demaniale nulla cambiò, anche se erano cessati gli usi che la popolazione faceva sopra di essi. Se invece i beni erano di natura allodiale e quindi di natura patrimoniale rimasero tali.

Il Comune però divenne il titolare di questo patrimonio dell'universalità dei beni dell'*universitas* della comunità sui quali l'*universitas* mantenne la signoria e che di fatto forma l'attuale demanio.

Questo fenomeno è ben visibile nel Canavese dove tutti i Comuni possiedono vaste estensioni di territorio senza alcun titolo che ne giustifichi il possesso. In realtà questo fenomeno sarebbe il risultato dell'evoluzione giuridica costituita dalle persone che facevano parte della *universitas*.

Nel Canavese il sorgere dei comuni risale all'incirca al 1300 e fin dall'origine si costituirono in modo rigoroso, formando degli specifici **Statuti** che regolavano la difesa dei comuni interessi.¹⁶ Gli statuti intervenivano solo nelle ipotesi in cui si rilevasse necessaria una disciplina diversa da quella espressa dal diritto comune o dalle consuetudini. Molte delle terre di proprietà comunale che compaiono nel catasto Rabbini sono le stesse terre che all'epoca dell'impianto del Catasto piemontese, elaborato tra il 1885 e il 1890, erano in gran parte a bosco e a pascolo.

Fino alla Legge del 16 luglio 1927 che pose l'accento sui terreni ad uso civico **ci fu quindi un progressivo e continuo assorbimento da parte dei comuni dei beni a carattere universale, determinato sia dalla volontà di trasformare a cultura agraria vaste estensioni di terre incolte nell'interesse dell'economia agraria sia dalla necessità di provvedere mediante i redditi di tali beni alle spese pubbliche.**



4. RIVAROLO NELLA STORIA

Dopo gli eventi storici che videro succedersi prima i Savoia e poi gli spagnoli ed in seguito alle conquiste napoleoniche e alle variazioni amministrative territoriali, il Canavese entrò a far parte del Dipartimento della Dora con la capitale Ivrea e solo dopo il 1814 tornò provincia di Torino. Nel 1859 la Provincia di Ivrea venne soppressa e nel 1927 venne istituita la Provincia di Aosta e del Canavese. Solo nel 1945 Ivrea ed il Canavese si staccarono da Aosta e vennero nuovamente accorpate alla provincia di Torino.

L'impianto urbanistico della città di Rivarolo medievale voluta dai signori del Canavese era caratterizzata da un'asse nord-sud che corrisponde alle attuali via Trieste e via M. Farina¹⁷. L'asse sud perse importanza quasi subito ed il centro cittadino venne spostato sulla Via Ivrea. Il borgo medievale si sviluppò sulla riva destra del Torrente Orco con un impianto simile ai borghi di pianura, caratterizzati da muri di difesa e porte di accesso. Le entrate al borgo erano 4, verso le quattro direttrici storiche che portavano a Favria, Cuorgnè, Torino ed Ivrea. Il borgo si era sviluppato intorno al Castellazzo, antica residenza dei Conti di Valperga, sorto intorno alla metà dell'anno Mille (il castello Malgrà è stato eretto negli anni '30 del 1300) ed intorno alla chiesa di San Michele che comprendeva, in un primo momento, anche due pievane che vennero poi trasformate nelle Parrocchia di San Cassiano e di San Giacomo¹⁸.

Sono del 1358 i primi statuti di Rivarolo, la cui redazione conferma il fatto che la popolazione stesse giungendo ad una solida organizzazione modellata sul sistema comunale. Nella metà del 1500 la comunità acquista la derivazione della bealera e l'enfiteusi¹⁹ su metà dei mulini e dei forni ancora di proprietà dei Signori di Valperga. Nel 1571 il Duca Emanuele Filiberto di Savoia acquista dai Valperga i diritti gravanti su questi edifici e gli edifici stessi e li rivende alla Comunità di Rivarolo che, con il loro acquisto, si affrancava completamente dai vecchi signori feudali. L'immunità dai vincoli feudali però ebbe termine solo nel 1614 quando Carlo Emanuele I investì il conte Guido Aldobrandino di San Giorgio del territorio di Rivarolo con il titolo di Marchesato.

La pace di Aquisgrana e gli anni di tranquillità che ne conseguirono, favorirono lo sviluppo economico del Piemonte. Le grandi proprietà terriere vennero smembrate e nacque la piccola borghesia. Vennero aboliti i privilegi feudali, demolite le fortificazioni e cominciò, per la maggior parte dei paesi, lo sviluppo urbanistico fuori dalle mura cittadine.

Tra il Sei e il Settecento vennero eseguiti molti interventi urbanistici che definirono il disegno della città, conseguenza della ricerca di una immagine caratterizzante, come per esempio l'allineamento porticato di Via Ivrea, gli interventi sulle chiese di San Michele e di San Giacomo e il rifacimento della chiesa di San Rocco.

Per il borgo di Rivarolo il Settecento fu un periodo di grande sviluppo e il vecchio tessuto urbano, rimasto immutato dal periodo medievale, fu rimodellato, ampliato e valorizzato, scoprendo la possibilità di un nuovo sviluppo. Nello stesso periodo si consolidarono i nuclei delle frazioni di Vesignano e di Argentera e si perfezionò la tecnica della irrigazione dei campi, dando così nuovo impulso alla produzione agricola.



Alla fine del XVIII secolo Rivarolo era comune capo di mandamento dell'amministrazione sabauda ed era un discreto centro commerciale con una zona agricola molto vasta. La popolazione di Rivarolo all'epoca contava poco più di 4.900 persone e nel XIX secolo gli abitanti erano più di 7.000, registrando un notevole incremento dato da un'economia non più esclusivamente agricola ma anche manifatturiera ed industriale.

La maggior parte dei terreni fuori dal centro cittadino era coltivata ed i principali prodotti erano il frumento, la segale, la meliga, la canapa, il lino, il fieno e l'uva. I terreni di proprietà del Comune venivano generalmente utilizzati a pascolo in quanto a Rivarolo non esistevano altri appezzamenti incolti, se non quelli erosi dal torrente Orco e ridotti a pietraie. Il Comune aveva inoltre molti terreni a "campo", alcuni denominati "campi con viti", alcuni boschi, alcuni terreni alluvionati ed alcuni a "cespugli".

Nel 1831 venne impiantata la prima manifattura da panno edificata in un locale annesso al nuovo torchio da olio e vino. Il Comune concedeva al proprietario, Guglielmo Miccono, il permesso di utilizzare le acque della bealera in cambio di un canone annuo di 5 lire.²⁰

Già in epoca medievale Rivarolo aveva molti terreni fertili. Nel 1380 i signori di Valperga investirono la Comunità del diritto di derivare all'altezza del territorio di Salassa, dai torrenti Orco e Gallenca, tutta l'acqua necessaria sia per la coltivazione dei campi che per il funzionamento dei mulini. Nel 1524 questa concessione venne riconfermata e i signori del valpergato cedettero alla comunità, in enfiteusi perpetua, la metà a loro spettante dei mulini esistenti sul territorio di Rivarolo.

L'alveo principale della bealera costruita nel 1381 con il passare degli anni subì molti cambiamenti e prolungamenti, fino ad irrigare tutti i terreni. Ancora nel 1694 quando Bosconero e Rivarolo si separarono, l'uso della bealera causò molte liti perché considerata una arteria principale per entrambi i territori. Lo stesso avvenne con la comunità di Salassa intorno al 1830 quando, per via di una inondazione, la comunità di Rivarolo fece costruire un piccolo canale di derivazione per confluire l'acqua dell'Orco da Salassa al centro della cittadina e permettere di soddisfare il fabbisogno idrico dei mulini.


Ed ancora nel 1852 il comune chiamò in giudizio le Regie Finanze in quanto il demanio aveva costruito una grande pescaia che attraversava l'Orco sottraendo l'acqua alla bealera e indirizzandola verso il canale di Caluso, ledendo ancora i diritti della comunità. Una sentenza del 1855 della Corte di Appello di Torino diede ragione alla comunità di Rivarolo che dal 1380 era stata investita a titolo oneroso del diritto di derivare l'acqua dal torrente Orco: il fatto che le acque fossero col tempo diventate demaniali infatti, non implicava la soppressione di tale diritto.

Questi fatti pongono l'accento sull'importanza dell'acqua, da sempre elemento fondamentale per un territorio, e del suo controllo che ha dato vita a molte liti anche con i comuni limitrofi. Forti contrasti per esempio si avevano con i comuni di Salassa e Feletto caratterizzati anche da episodi di violenza. Mentre Rivarolo faceva parte delle "terre savoiarde" Feletto era una delle "terre papaline" cioè soggetta direttamente al Papa e quindi non sottoposta a gravami fiscali che avevano invece gli abitanti di Rivarolo. Ai confini delle due terre si scatenavano quindi guerre per il



passaggio dell'acqua e gli scoli dei terreni. La stessa cosa avvenne con il comune di Bosconero dopo che questo si era separato da Rivarolo nel 1694. Il "*diritto dell'acquaggio*" era di fatto un diritto naturale spettante a tutti gli abitanti di un luogo che gode del beneficio dell'acqua. I territori lasciati all'agricoltura intorno all'abitato di Rivarolo erano molti e molto fertili. Quelli incolti erano quindi pochi perché lo sfruttamento dei terreni avveniva in maniera intensiva poiché l'agricoltura rappresentava ancora la principale fonte di sostentamento.

Gli unici terreni incolti su cui poteva pascolare il bestiame erano quelli di proprietà del Comune, poiché il resto dei terreni era ridotto a "pietraie". All'inizio del 1700 vi erano grandi proprietari terrieri che per lo più appartenevano alla nobiltà e alla piccola borghesia. Fra le maggiori proprietà vi erano quella dei frati francescani i cui terreni però erano molto frazionati. Solo tre erano gli appezzamenti di grande valore, perché comprendenti in un solo lotto molte giornate: il primo era dell'Abate Settime ed era costituito dalla Cascina Provanina²¹ (14.000 tavole); il secondo era del Marchese Garessio²² che comprendeva la Cascina detta la Marescialla (6.000 tavole) ed il terzo era rappresentato dalla cascina detta La Grangia del Conte Masino (2.800 tavole).



Tipo geometrico del corso della bealera di Rivarolo e sue diramazioni


Mappa Ing. Caselli - 1745 – ASCR con evidenziata la posizione dei due mulini

All'inizio del 1700 Rivarolo aveva già due mulini. Oltrepastata la borgata di Vesignano il corso della bealera proseguiva verso mezzogiorno raggiungendo la pista da canapa e i mulini e poi, attraversato l'abitato, prima di dividersi in due bracci (quello di Guarasco e quello di Cardine) l'alveo principale presentava due diramazioni: una in direzione ovest verso Praglie e l'altra in



direzione di Pasquaro sino a raggiungere la Provanina E' interessante riscontrare attraverso le mappe come la posizione dei mulini sia cambiata dalla metà del '700 alla metà dell'800. La mappa datata 1745 dell'Ing. Caselli infatti mostra che a servizio della comunità esistevano 2 mulini: uno denominato di Santa Marta (n. 60 sulla mappa) posizionato all'altezza dell'attuale supermercato PAM ed uno denominato della Bottaria (n. 69 sulla mappa) posizionato nell'attuale c.so Torino antistante l'imbocco con la via Ivrea (piazza della Bottaria era infatti l'attuale Piazza Chioratti). Prospiciente tale mulino era posizionata anche la cappella di San Giuseppe (n. 69 sulla mappa) ora non più esistente.

In questi anni era già presente anche la pista da canapa (n. 49 sulla mappa) la cui posizione invece non subisce spostamenti nel corso degli anni. Già dal XIII secolo vi è una larga diffusione delle attività connesse alla lavorazione e alla commercializzazione della canapa. I "battitoi", utilizzati appunto per la battitura della canapa, sono diffusi pressoché in tutti i villaggi di una certa importanza.



Tipo geometrico del corso della bealera di Rivarolo e sue diramazioni nel quale resta dimostrativamente delineata quella porzione di prati e campi esistenti lateralmente a detta bealera ed ogni altra cosa nel seg.te indice indicata - Mappa ASC - anno 1845 con evidenziata la pista da canapa e i due mulini

Nel 1845 sono presenti il Mulino di Santa Marta (attuale parcheggio PAM) chiamato però mulino Superiore ed un secondo mulino, posizionato all'incrocio tra c.so Torino e via Carriggia (attuale c.so Italia) denominato mulino Inferiore (n. 50 in mappa). Tale edificio viene definito "*edifizii di molino di 4 ruote cadund'*". In tale data non risulta più presente il mulino antistante l'ingresso alla via Ivrea, dove viene evidenziata la presenza di un ponte definito "*ponte sopra la bealera, che dà il*




principale accesso all'abitato del luogo' (n. 56 in mappa)²³. La pista da canapa, come già detto, non subisce spostamenti. Nella mappa inoltre si riscontra ancora la presenza della cappella dedicata a San Giuseppe (n. 55 della mappa) che viene quindi demolita dopo il 1845.

Alla prima metà dell'800 il Comune era proprietario di due mulini, forniti di tre ruote ciascuno, una pista da canapa, due forni per il pane, due torchi da vino e due torchi da olio (di noci), oltre ad altri edifici agricoli di poco conto, tutti dipendenti in maniera diversa dal passaggio dell'acqua.

Negli ordinati della comunità di Rivarolo della metà del 1700 vengono citati un terzo forno chiamato di S. Michele (vicino alla chiesa della Confraternita del Santissimo nome di Gesù e affittato a Simone Ferrero per 25 lire annue) ed un quarto forno detto di S. Grato. Purtroppo non si è riusciti ad individuare la posizione originaria di questi due fabbricati per la mancanza di notizie dettagliate. Con tutta probabilità quelli di S. Grato e di S. Michele erano già scomparsi all'inizio del 1800 in quanto non vengo più citati.²⁴

Nel 1720 risultano anche altri edifici da *olio e vinassa*, uno vicino alla muraglia e porta della Bottaria, più un altro edificio pure a *olio e vinassa* esistente nel luogo di Bosconegro molto rovinato. Ed ancora un edificio da canapa al di fuori del luogo nella regione del Maglietto.²⁵



Mappa ASC – 1872 - localizzazione dei mulini e del batti canapa - Libro estimi dei molini 1635-1779 – ASCR

Sono evidenziati il batticanapa e i due mulini




Il comune riuscì ad ottenere la proprietà dell'acqua e dei beni il cui funzionamento era possibile grazie alla presenza dei salti della bealera. Tali beni rappresentavano un valore fondamentale per le casse municipali. Infatti nella prima metà dell'800 il comune si finanziava quasi esclusivamente con redditi dati dall'affitto di tali fabbricati.

Gli immobili da cui il Comune traeva il maggior profitto erano: la bottega da macello, i due torchi da olio, un torchio da vino, i mulini e la pista da canapa, i due forni, alcuni lotti di terreno, ed il porto (ovvero i diritti del pedaggio per l'attraversamento del torrente Orco). Nessun reddito era invece derivante dall'utilizzo dell'acqua per l'agricoltura perché il canone per tale diritto era compreso nell'imposta fondiaria.

Gli abitanti di Rivarolo dovevano pagare le *talee* di cui riferiscono gli Statuti²⁶, che erano delle tasse sulle abitazioni, oltre all'esazione dei "*cottizzi*" (tasse sulle professioni come banchieri, negozianti di seta, tintori, etc, che gravavano sulle comunità ma non sui beni feudali). Oltre queste tasse il Comune percepiva un canone dagli appaltatori dei macelli, dei mulini e dei forni. I macelli appartenevano al Comune già all'inizio del Settecento e venivano dati in appalto attraverso l'affissione nell'albo pretorio per lo "smaltimento delle carni". L'unico diritto di natura *bannale* esercitato dal conte di Savoia sulla comunità di Rivarolo era la "*leyda linguarum*" che consisteva nell'obbligo imposto ai macellai della comunità di consegnare al castellano tutte le lingue dei bovini uccisi per essere venduti, riscosso solo sui capi di bestiame macellati di venerdì e di sabato.²⁷ La stessa cosa avveniva per il sale, che dall'epoca medievale rappresentava ancora un bene prezioso, e che veniva contenuto in locali comunali appositi la cui distribuzione era fatta attraverso i "*gabbellotti*".²⁸

A Rivarolo esistevano solo mulini comunali e non esistevano mulini di proprietà privata perché in base ai diritti di bannalità²⁹, in vigore fino al 1858, il Comune si era garantito il monopolio su di essi. Gli abitanti pagavano la macinazione della farina cedendo una percentuale di grano che poi l'affittuario del mulino rivendeva (generalmente a Rivarolo o a Torino). Fino a quando il Comune riuscì a conservare il monopolio sui mulini, sui forni, sui batticanapa e sui torchi, riuscì ad incamerare denaro nelle casse comunali, ma quando nel 1869 furono aboliti i diritti di bannalità e introdotta l'imposta sul macinato, le entrate comunali diminuirono notevolmente in quanto il Comune si ritrovò a competere con i privati e con i comuni limitrofi, e questo fece diminuire il numero delle persone che si recavano ai mulini e di conseguenza il loro ricavato.



Progetto per la costruzione del torchio vicino al batticanapa a nord dell'abitato (1829)

Per agevolare gli abitanti della frazione Argentera ed evitare che si recassero fino al centro cittadino per macinare il grano, nel 1838 si decise di costruire un terzo mulino nella borgata, che contava allora 1.200 anime ed era priva di "mulino a grano" (lettera del 7 dicembre 1837 con cui si chiede l'autorizzazione alla costruzione).³⁰

Oltre ad altri beni quali terreni e fabbricati per lo più rurali, nel 1837 il comune acquista un palazzotto nel centro dell'abitato (identificato con il F. II mapp. 2858 allegato A al Catasto Rabbini) per spostarvi l'archivio dell'Insinuazione (attuale sede comunale). Lo acquista dal cavaliere Gioachino Viani d'Ovrano, che lo ha ricevuto in eredità dalla Contessa Lomellini nata Viani, per il prezzo di 28 mila lire.³¹ Tale fabbricato, molto esteso e di pregio (il suo valore viene stimato infatti in 40 mila lire) ingloba anche un orto (mapp.2860) ed il carcere (mapp.2859 – attuale archivio storico).

Già dalla fine del 1700 il territorio rivarolese sembrava fertile per impiantare manifatture. Una relazione datata 9 marzo 1799 sottolineava che l'impianto di manifatture a Rivarolo sarebbe stato favorito considerando "la posizione dell'abitato circondato da borghi più piccoli senza commercio alcuno, la salubrità dell'aria, delle acque che scorrono e che in maggior copia si potrebbero introdurre dall'Orco".




Durante il periodo della dominazione francese dal 1798 al 1814 a Rivarolo in campo agricolo vennero introdotte le coltivazioni del *glasto* (pianta erbacea da cui trarre coloranti per le stoffe), del cotone (che ebbe però problemi di clima) e si sperimentò l'allevamento del baco da seta.³²

Maurizio Farina, che per primo comprese l'importanza dello sviluppo dell'attività industriale per il Canavese, nel 1843 fondò una piccola società manifatturiera in cui coinvolse anche i fratelli Chiesa. Nello stesso anno costruì una manifattura all'angolo della piazza di Saccaria (l'isolato che va da viale Berone alla via Malgrà vicino all'attuale stazione ferroviaria) che sfruttava la forza motrice dell'acqua.

Nel 1860 Innocente Chiesa (uno dei due fratelli della ditta Giuseppe Chiesa e Fratelli) interessato ad impiantare un'altra manifattura di cotone, propose l'acquisto dal Comune per 25.000 lire della pesta da canapa e del torchio da olio, posti a nord dell'abitato, a condizione che gli fosse stato aggiunto un metro di altezza all'attuale caduta dell'acqua per favorire il movimento degli ordigni della sua manifattura.

Il 23 ottobre del 1871, dopo anni di controversie, si concluse la vendita dei due mulini e del batticanapa. Le condizioni di vendita erano: il prezzo di 30 mila lire che la ditta Chiesa doveva versare al Comune, il divieto di impiantare sul canale mulini, piste, torchi o simili, la costruzione del nuovo "edificio" idraulico industriale, la demolizione dei due mulini esistenti a nord dell'abitato e la costruzione di un nuovo mulino.

Mappa ASC – la costruzione del nuovo mulino - dal libro di E. Poletto



La vendita ai fratelli Chiesa fu proficua per il Comune in quanto il mulino Inferiore era in rovina da tempo e quello Superiore ormai non risultava essere più redditizio. Grazie agli introiti della vendita dei mulini il Comune coprì il tratto della roggia a nord sino a Via Vallero, acquistò il nuovo peso pubblico e costruì due lavatoi: uno in via Montello (ancora esistente) ed il secondo dietro il nuovo Mulino (non più esistente – attuale parcheggio del PAM).³³



La costruzione della Manifattura diede anche impulso allo sviluppo delle infrastrutture e Giuseppe Chiesa fu tra i fondatori della *Società Anonima della Strada Ferrata Centrale del Canavese* che realizzò il tratto di ferrovia tra Torino e Rivarolo.

Nel 1877 i signori Chiesa Cav. Innocente e Cav. Felice risultano ancora proprietari di due mulini, della manifattura di cotone in Corso Torino (compresi n. 2 laboratori, n. 2 tettoie, scuderie, magazzino, tendaggio e tintoria) e della manifattura fuori dall'abitato.

Il nuovo mulino costruito dai fratelli Chiesa fu detto di Santa Marta (come già si chiamava l'antico mulino riportato nella mappa datata 1745 presente all'ASCR) e fu dato in gestione alla manifattura che era vincolata per contratto a destinarlo "a servizio della città". Al Comune rimaneva quindi solo la proprietà del mulino della borgata Argentera, dedicato a San Grato, dei torchi e dei 2 forni: quello di Bottaria (o Saccaria) - oggi via M. Farina - che rimase attivo fino al 1859 e quello del Coniglio – attuale via Cavour - attivo fino al 1910. Nella mappa del Catasto Rabbini datata 1864 al F. II Allegato A i due mulini vicini al concentrico sono identificati: il Mulino Superiore con il mappale 2339 e il mulino Inferiore con il mappale 2495. Vicino al mulino Superiore vi è un orto, identificato con il mappale 2338, sempre di proprietà comunale. Vicino al mulino Inferiore invece è situato il peso pubblico, identificato con il mappale 2496.




Estratto del Catasto del Regno di Sardegna detto anche

Catasto Rabbini anno 1864 – F. II allegato A



Anche i torchi da olio e da vino, come gli altri beni, venivano concessi in affitto. A dimostrazione di tale fatto vi è uno scritto datato 1819, in cui il comune acquista una casa di proprietà di Maria Lanzetta moglie di Ludovico Forneri che mostra un debito verso la comunità per non aver pagato due annate dell'affitto del torchio da olio.³⁴



Pianta e spaccato del torchio del quartiere San Giacomo datato 1789 – ASC

Nel 1877 il Comune di Rivarolo risulta proprietario di una casa con cortile e giardino in via Ivrea n. 19, di una casa in via Cavour n. 24 (venduta l'anno successivo a Mattè Domenico), del peso in Corso Torino n. 12 (vicino al mulino inferiore), di un forno in via Cavour n. 8 (quello della Bottaria non era già più attivo), dell'Asilo in Piazza Statuto n. 24, del Teatro in via Cavour n. 28 (F. II mapp. 2518 del Rabbini) del batticanapa e torchio da olio fuori recinto (che risultano venduti l'anno dopo) e del Mulino in Borgata Argentera, che fu venduto l'anno successivo (al sig. Borgaro Giuseppe fu Battista).³⁵




Nella stessa borgata Argentera era collocato anche un peso pubblico (nell'angolo della strada che porta alla borgata Mastri antistante la chiesa parrocchiale) di proprietà privata del sig. Martinetto Carlo e identificato al Catasto Rabbini al F. VI mapp. 7559 (stralcio B.ta Argentera).³⁶

Dal Sommarione del Catasto Rabbini nel 1864 risulta che al F. II mapp. 2862 ci sia un "forno da pane" intestato a Peronetti Giuseppe e Cesare. Questo farebbe pensare che tale fabbricato sia il forno comunale detto della Bottaria (o Saccaria), che in quegli anni era già passato di proprietà privata. Sappiamo infatti che tale forno risulta attivo fino al 1859 circa, ma con ogni probabilità le cronache riportano l'attività dello stesso quando era pubblico e non dopo il passaggio a proprietà privata. La toponomastica della via – definita via del Forno - risulta significativa per l'identificazione della presenza dell'immobile.



Forno comunale in via Cavour al F. II mapp. 2438 allegato A del Catasto Rabbini. Questo forno fu attivo fino al 1910




Forno comunale in via Farina F. II allegato A del catasto Rabbini (mappale non specificato nel Sommarione). Questo forno rimase attivo fino al 1859



Nell'archivio storico di Rivarolo nel registro degli affittamenti, si trova traccia di un Consiglio Comunale indetto in data 12 maggio 1861 circa "l'affittamento dei forni. Atti della scaduta locazione". In tale scritto viene citato:

"ritenuto che l'esperienza ha dimostrato che a seguito dell'abolizione della bannalità nessun partito viene fatto per l'affittamento del forno denominato di Saccaria il quale ora si trova destinato a boscaia, che non si ha luogo a sperare dal calore dell'asta un aumento di fitto per quanto riguarda l'altro forno denominato del Coniglio. Perciò il Consiglio stabilisce che la Giunta Municipale intenda a trattativa privata un nuovo contratto d'affitto con l'attuale concessionario Domenico Demaria anche sotto la considerazione che il medesimo ha sempre esercitato la cuocitura del pane con pubblica soddisfazione, con rettitudine ed onestà"

Nel 1861 il forno della Bottaria è già ridotto a boscaia e quindi non più utilizzato, mentre rimane quello del Coniglio in via Cavour affittato in quegli anni a Domenico Demaria.³⁷



Tipo geometrico del corso della bealera di Rivarolo e sue diramazioni – anno 1745 – ASCR


Dall'estratto di mappa datato 1745 e dalle notizie desunte dal Sommarione del Catasto Rabbini è intuibile la collocazione dei due forni comunali: sia quello di via Cavour che quello sito in via Farina infatti potevano contare sul passaggio dell'acqua, che era una diramazione della bealera comunale realizzata a nord del centro abitato. L'acqua, che rappresentava un elemento fondamentale per la costruzione di un forno, passava infatti limitrofa ad entrambi i fabbricati tagliando via Cavour e



dirigendosi poi verso via Farina. Non si conosce invece la posizione esatta degli altri due forni – di S. Michele e di S. Grato – presenti negli Ornati della Comunità della metà del 1700, ma che alla metà del 1800 molto probabilmente erano già caduti in disuso.

Alla metà dell'800 si segnala anche la presenza di 3 ghiacciaie ubicate nel concentrico: una vicino al mulino comunale (dove adesso sorge il supermercato PAM mappale 2340 nel Catasto Rabbini) di proprietà dell'Avv. Maspes Giovanni Battista (che nel 1872 troviamo già intestata a Rossi Giovanni fu Domenico con il mappale 1207), una in via Cavour vicino al forno da pane ed una (mappale non identificato) facente parte dei fabbricati presenti sul bastione a sud del concentrico, dove la mappa Rabbini segna "vicolo ghiacciaia" (attuale via Carducci). Tutte le ghiacciaie, che erano delle cantine molto profonde che servivano per la conservazione, oltre che del ghiaccio, anche alcuni generi alimentari come la carne, erano quindi di proprietà privata. Nella zona del Vicolo Ghiacciaia era presente anche il macello comunale (mappale non identificato), anch'esso di proprietà comune dato in affitto attraverso asta pubblica.³⁸ L'identificazione del mappale del macello non è riportato sul Sommarione del Catasto Rabbini con ogni probabilità perché quando viene stilato tale catasto il macello non risulta più essere in uso ed il fabbricato è già passato a proprietà privata (in uno scritto presente all'archivio storico comunale datato 1932 il macello risulta situato in via Malgrà ma non si sa se tale costruzione ricalchi quella antica).

Di proprietà pubblica ed ubicato nel concentrico risulta anche un pozzo definito "pozzo d'acqua viva" identificato tra le attuali via S. Michele e via S. Giovanni Grisoglio.



Catasto Rabbini – anno 1864 - Pozzo comunale - F.II mapp. 2697 allegato A

Erano inoltre di proprietà pubblica alcuni terreni, su cui era possibile effettuare il pascolo e la raccolta della legna. Su questi terreni il comune lasciava il libero sfruttamento tranne che per i pascoli, che erano invece dati in affitto a privati cittadini.



Esistevano poi molti terreni definiti "*ghiaresi*" che erano sfruttati dalla popolazione per fare scorta di pietre di fiume per la costruzione delle case, e anche questi terreni erano di proprietà comunale. Solo nella zona tra il concentrico e la borgata Vesignano ne troviamo 11; sono terreni generalmente difficili da raggiungere, posizionati sulle sponde o vicini al fiume Orco. La tradizione di cavare pietre dalle sponde dell'Orco era evidentemente una consuetudine assodata, che però ad alcuni cittadini preoccupava. In una relazione datata 31 maggio 1826 fatta dall'Ispettore Pernigotti dell'Azienda Economica divisione Acque e Strade, egli afferma che è chiamato a redigere un verbale circa i danni alla comunità dall'estrazione della "*ghiarda*" fatta "*nel ghiarone del Torrente Orco*" dall'impresario Bancheri. L'Ispettore afferma che tale estrazione "*non ha potuto ne può fare allo stato attuale del torrente il minimo danno al Paese di Rivarolo e che li danni che può temere quell'abitato debbono imputarsi a tutt'altra causa che quella di cui sopra*" (allegato C).

Nella stessa relazione l'ispettore prosegue:

"Avendo però il suddetto sig. Ispettore avuto luogo di rimarcare che difficilmente si vincerebbe l'opinione di quegli abitanti nel persistere in tale loro sistema osserva nella di lui relazione che per viste di tranquillità nel paese si possa secondare il manifestato desiderio che venga lasciato intatto il suddetto ghiarone".³⁹

Sempre di proprietà comunale erano i terreni destinati a "*maciullatoi da canapa*". Altro non erano che terreni sempre umidi in cui veniva adagiata la canapa a macerare. Alcuni di questi erano usati comunemente dalla popolazione che per il loro utilizzo non pagava nessun affitto. Il Comune né permetteva l'uso (la faticosa estrazione della canapa dai maceratoi era prettamente maschile) in quanto tali terreni erano lontani dal centro cittadino. I Bandi Campestri della città infatti proibivano di maciullare la canapa in luoghi diversi da questi terreni.


Di proprietà comunale risultava infine anche una piccola cappella votiva, definita "pilone" e identificata la F. III mapp. 3709, a sud della Borgata Pasquaro Superiore (all'incrocio della strada comunale denominata *del Pret* sul Rabbini).

A metà del 1800 cominciano a sorgere alcuni torchi da olio e da vino di proprietà privata all'interno delle case. Sempre prendendo i dati dal Rabbini un torchio era censito nel concentrico, nella casa del Conte Vittorio Francesetti, uno nella Borgata Pasquaro del sig. Viani D'Ovrano Comm.re Emilio, nella Borgata Cardine ne troviamo uno al F. IV mapp. 5579 del Sig. Bisacca Francesco ed uno al F. IV mapp. 5556 di proprietà dei componenti della Famiglia Pomatto ed infine uno in borgata Bonaudo al F. V mapp. 6811 di proprietà dei componenti della Famiglia Paglia (situato vicino al forno da pane della borgata).

Troviamo poi alcune fornaci private (per esempio una vicina alla Cascina Grangia al F. III mapp. 4027 del sig. Vota), alcune fornaci da calce di cui una a sud del concentrico antistante la manifattura da cotone (F. III mapp. 3181 del sig. Leone) e alcune concerie di pelli e tintorie di cui diverse presenti nel concentrico (per esempio una in c.so Torino n 39 del sig. Bonino Leopoldo venduta nel 1879 al Cav. Maurizio Farina ed una in Piazza d'Italia n. 2 del Sig. Borgialli Giuseppe definita "*tintoria, cortile e stendaggio*"). Negli stessi anni di proprietà dell'Avvocato Giovanni Battista Maspes risulta una casa in c.so Torino n. 10 con annessa fabbrica di birra, magazzino e



ghiacciaia (situata all'altezza dell'attuale supermercato PAM). Ed ancora il Sommarione del Catasto Rabbini fa cenno anche alla presenza di una cava di argilla di proprietà del Conte Trabucco di Castagneto (F. IX mapp. 9109) sui terreni antistanti la Cascina Provanina.



Catasto Rabbini – F. IX mapp. 9109 cava di argilla

Dopo il 1858, con l'abolizione dei diritti di bannalità, alcuni privati costruirono delle piccole ruote che sfruttavano i salti d'acqua delle rogge comunali. Nel 1879 si ha la presenza di un piccolo Mulino in regione Danaro di proprietà esclusiva di Martinetto Carlo, comprato poi da Peronetti geometra Giuseppe e diverse "ruote" a servizio di piccole manifatture. Sono certe quella in B.ta Pasquaro e quella in B.ta Cardine, di cui però non se ne conosce la collocazione esatta.

Solo verso la seconda metà del 1800, quando i forni pubblici cominciano a cadere in disuso, sorgono forni da pane all'interno delle case private. Nel 1879 nel concentrico ne troviamo uno in via Palestro n. 21 e 26 (di proprietà del sig. Martinetto Domenico) ed uno in via Asilo Infantile n. 13 (di proprietà del sig. Peronetti geom. Giuseppe).⁴⁰

E' del 1843 una controversia tra la Comunità di Rivarolo e Pietro Colombo già affittavolo di uno dei forni che si è aperto un forno a casa sua e giornalmente cuoce pane di meliga e frumento e tiene aperto il forno ad uso dei particolari (cittadini) di quel luogo, ledendo così i diritti degli affittuari dei forni comuni.⁴¹



5. LE TERRE AD USO COMUNE IN CANAVESE

In Canavese antiche norme statutarie riguardavano per lo più i pascoli, emanate soprattutto per impedire che di detti pascoli beneficiassero animali di altri borghi (quelli che erano autorizzati a farlo infatti pagavano una tassa detta "*fidancia bestiarum extranearum'*"), per proibire l'allevamento di animali per conto terzi a scopo di lucro e per obbligare chi avesse buoi a seminare erba da taglio e trifoglio per la loro alimentazione. Durante il periodo della monticazione (taglio del fieno) non si poteva portare le bestie al pascolo e i prati comunali di pianura venivano addirittura interdetti al pascolo. Il periodo del banno (della proibizione) iniziava ad aprile (per la maggior parte dei comuni) e finiva all'incirca ad ottobre/novembre. Fino all'anno successivo le **communie** (nome che identificava i terreni comuni nei territori del Canavese) ritornavano ad essere a libero pascolo. Le *communie* erano divisi in appezzamenti chiamati *sortes*, *portiones*, *prehense*, e venivano assegnati ogni anno ai borghigiani mediante sorteggio a titolo precario personale temporaneo o definitivo. L'erba che cresceva su questi territori, fatta seccare, serviva per l'alimentazione del bestiame. Il primo taglio veniva fatto a maggio ed era chiamato *foenum*. Il secondo, chiamato *ricorda* o *riorda*, veniva fatto successivamente senza un tempo stabilito. Non sembra ci fosse un terzo taglio. Erba e fieno erano tutelati con misure severe anche se però molti erano gli abusi.

Quando le terre del contadino non soddisfacevano più le proprie esigenze egli lavorava terre ancora incolte, di cui il Canavese era ricco. Il vantaggio della lavorazione dell'*incultum* risultava sia per il proprietario di tali terre (Comune, Chiesa, o feudatario) sia per il contadino stesso, sul quale gravava la conduzione del fondo di proprietà. Il paesaggio così comincia a subire radicali trasformazioni ed una progressiva riduzione della superficie delle foreste. Questo è risultato essere il fenomeno più determinante per l'economia agricola canavesana del XII e XIII secolo. A partire dal XIII secolo, nelle carte relative agli atti concernenti l'agricoltura, termini come *arroncare* (dissodare) e *zerbium* (gerbido, incolto) cominciano a comparire molto frequentemente.

I terreni vergini cominciano così ad essere dati in *enfiteusi* a condizioni diverse da quelli già coltivati dietro compenso (compenso che cresce di anno in anno sulla base del reddito della terra). Sfruttati i terreni incolti vicini al borgo, si fa la stessa cosa per quelli più lontani. La lavorazione delle terre più distanti diventa però un problema in quanto per raggiungere tali appezzamenti occorre tempo e nel viaggio i contadini sono esposti a razzie e furti. Ecco allora che avviene la costruzione dei borghi-nuovi, nei pressi o vicino all'area da lavorare. I borghi-nuovi erano piccoli aggregati di edifici rurali generalmente cinti da mura difensive. Questo fenomeno in Piemonte da origine alla nascita dei *ricetti* che soprattutto in Canavese sono molto diffusi e che per alcuni storici altro non erano che una sorta di borghi-franchi per la lavorazione delle terre incolte. Spesso sono gli stessi feudatari che versano soldi o tolgono tasse alle popolazioni che abiteranno i borghi-nuovi: avviene così per esempio per gli abitanti di Piverone rispetto al comune di Vercelli o per Bollengo e Borgofranco rispetto alle terre del Vescovo di Ivrea.⁴²

Come emerso quasi tutte le comunità canavesane possedevano terreni comuni, cioè terreni demaniali che la comunità poteva sfruttare. L'origine dei terreni comuni in Canavese è controversa: alcuni ritengono, come è stato detto, che le "communie" siano state introdotte dalle invasioni



barbariche soprattutto germaniche, basate sul possesso comunitario delle terre, altri che fossero già presenti in epoca romana dove esistevano i "municipia" cioè le città che avevano tra i beni anche i territori comuni dei quali potevano goderne tutti.

La comunità di Valperga per esempio possedeva due territori comuni: la "comugna" (terra boschiva e gerbida che dovrebbe corrispondere all'attuale frazione di Le Comunie) e il "monte comune" (sul versante di Belmonte verso Valperga) entrambi sulla collina di Belmonte.⁴³ Il primo documento che cita la *comugna* di Valperga è del 1496 ma l'origine del diritto comunitario su questi luoghi è purtroppo sconosciuta, come molte vicende medievali del Canavese.

Interessanti risultano anche le "*provisiones*" emanate dal Comune di Ivrea nel 1312 e 1315 che riguardavano lo sfruttamento dei beni comuni, che erano di fatto delle disposizioni di carattere particolare rispetto agli Statuti. Le disposizioni fanno riferimento a boschi e gerbidi cioè a terreni incolti, la cui lavorazione dura molti anni. Proprio per la durata della lavorazione di tali terre le concessioni di questi terreni possono durare anni, mentre i prati vengono dati in concessione di anno in anno. Nelle norme vengono anche chiariti quali siano i requisiti per poter beneficiare delle *provisiones*. Si specifica inoltre che le parti non distribuite devono rimanere libere al pascolo dove le bestie possono circolare liberamente. Purtroppo la mancanza di un vero e proprio catasto di queste terre comuni ha reso tutto poco documentato e sicuramente molto impreciso.

Un appunto breve si deve fare anche sul diritto alla caccia e alla pesca. L'area canavesana, coperta ampiamente da boschi, offriva molta selvaggina che era un contributo non indifferente alla vita nel medioevo. Con l'avvento delle organizzazioni comunali l'attività venatoria venne disciplinata dalle norme statutarie che concedevano o toglievano agli abitanti di un luogo il privilegio di cacciare. Nonostante questa sorta di libertà di cattura degli animali, ancora per tutto il XV secolo in Canavese permangono i diritti di caccia dei "domini loci". Questo privilegio non veniva dato solo nelle riserve di caccia private ma in tutto il territorio giurisdizionalmente sottomesso al signore. Anche sulle terre comuni il signore feudale poteva quindi esercitare la "*cassaria*" cioè il diritto di caccia.

Per quanto riguarda la pesca negli statuti canavesani si nota che era considerata un diritto dei cittadini nel loro territorio e ne erano esclusi solo i forestieri. Questo diritto era paragonato agli altri diritti delle terre comuni. A Rivarolo per esempio negli Statuti del 1358 era presente una norma secondo la quale ogni cittadino poteva pescare nel territorio senza chiedere alcun permesso, con la clausola che non venisse recato danno ai signori o ad altre persone.

Gli Statuti di Rivarolo di epoca medievale sanciscono la libertà per ogni rivarolese di pescare nelle acque riparie (quelle che scorrono nei fossati destinati all'irrigazione) e di cacciare nei boschi e nei prati del comune, purché ciò non danneggi altre persone o gli interessi del conte di casa Savoia.⁴⁴

Nei secoli seguenti non vi furono cambiamenti se non attraverso leggi statali in quanto, come in tutto il Piemonte, le acque e la pesca passarono sotto la giurisdizione del demanio pubblico.

Le *comunie* e le *provisiones* canavesane quindi altro non erano che i cosiddetti "terreni ad uso civico" che consistevano appunto nel diritto spettante alla comunità di esercitare il pascolo, il legnatico, la semina e l'uso su determinati terreni.

La lettura dei **bandi campestri** dei secoli XVII e XVIII risultano quindi fondamentali in quanto la principale fonte di ricchezza in quel periodo per la comunità di Rivarolo, come per il resto del



Canavese, era dato dall'agricoltura, dalla coltivazione dei campi, dallo sfruttamento dei boschi, dalla coltivazione delle viti e dall'allevamento del bestiame.

Il 17 agosto del 1692 il Consiglio ordinario della Comunità di Rivarolo esamina ed approva a proposta di redigere dei bandi campestri al fine di assicurare la manutenzione e la conservazione della campagna circostante e soprattutto dei **boschi comuni** entro il territorio del borgo.

Questi boschi comuni sono appezzamenti di proprietà della collettività dei quali tutti gli abitanti del borgo possono **usufruire per il pascolo e per fare legna** ed è quindi necessario regolarne l'uso. Tuttavia solo nel 1712, dopo aver preso atto che anche dopo la pubblicazione dei bandi campestri *"i forastieri si fanno lecito d'esportar detti boschi comuni"* la comunità sottopone la normativa al vaglio del Reale Senato per ottenerne la rettifica ed il testo viene interinato il 19 gennaio 1712.


Le disposizioni dei bandi campestri del 1692 ella comunità di Rivarolo prevedono:⁴⁵

- Art. 1 proibizione a chiunque, sia del borgo che forestiero, di tagliare querce, pioppi, carpino ed ontani, facenti parte del bosco comune esistente *"...al di sotto dell'Argentera, confinante con le fini di Rivarossa, Lombardore, Foglizzo, San Giorgio, San Benigno, et beni particolari di Bosconegro..."*. Se la pianta tagliata è una quercia l'ammenda prevista dalla norma è proporzionata alla sua grossezza; negli altri casi invece si applica sempre la sanzione fissa di 2 lire. La stessa disposizione punisce anche chi si limita ad amputare i rami e portarli via e predispone una casistica secondo che l'oggetto del furto sia un fascio, un carro o una "somata" di cavallo, mulo o asino.
- Art. 2 Sanzionare i furti delle piante (come salice ginestra, ginepro, pioppo e quercia) che si trovano sulle rive dei fossi nel territorio comune compreso tra Salassa, Castellamonte, Ozegna, Feletto, Foglizzo e San Giorgio, stabilendo che devono essere puniti allo stesso modo *"...tanto quelli che si troveranno a tagliare, quanto quelli che si troveranno ad esportar ..."*;
- Art. 3 Condanna per chi osi sottrarre nei territori suddetti fascine di qualunque tipo di pianta, al pagamento di 5 soldi per ogni fastello, se di spine, di 2 soldi se d'altra specie.
- Art. 4 Vieta a chiunque, abitante del borgo o forestiero, di tagliare l'erba o il fieno, sottraendoli così alla collettività con una multa che varia a seconda della quantità sottratta. Sono esenti dal pagamento della multa gli allevatori di bachi da seta che abbiano ottenuto il permesso dal sindaco del borgo;
- Art. 5 Al fine di garantire l'effettività delle sanzioni, si stabilisce una vera e propria presunzione di colpevolezza a carico di coloro che siano sorpresi per strada con *"...detti boscamì, gorette, rami et impaglio sovr'espressi, opure chi di quelli si trovasser già avere in lor casa o altrove ..."*. Inoltre questo articolo si occupa dei montoni, pecore e capre, proibendone il pascolo nei territori comuni indicati in precedenza *"... stante il danno che apportano tale sorte di bestiame ..."* alle coltivazioni. (d'altra parte la scarsità dei territori comuni adibiti a pascolo rispetto al numero dei capi è un problema generale di tutte le comunità canavesane);
- Gli art. 7 e 9 trattano di furti commessi nelle proprietà private dei rivarolesi;
- Art. 6 si occupa dell'esercizio del pascolo vietando ad ogni "particolare", del luogo o straniero, la possibilità di condurre le proprie bestie sui prati altrui. Con questa norma si



voleva evitare che, a causa della scarsità dei terreni comuni adibiti a pascolo, gli allevatori portassero le mandrie al di là dei confini delle rispettive proprietà;

- L'art. 9 prevede che tutte le multe imposte dalle disposizioni contenute nei bandi siano raddoppiate se il reato è commesso da uno straniero; inoltre se questo ha rubato della legna nei territori comuni è anche tenuto a risarcire il danno arrecato;
- L'art. 10 prevede che i padri di famiglia, siano tenuti a rispondere dei reati commessi dai loro "...domestici, servitori, operaij..." che non posseggono beni entro i territori del borgo. Lo stesso articolo si occupa poi delle accuse che ogni abitante può muovere ad un altro abitante previo giuramento. Lo stesso articolo inoltre passa poi a considerare il problema provocato da coloro che costruiscono chiese ed altri manufatti al fine di deviare il fiume Orco dal suo alveo e indirizzare l'acqua verso i propri appezzamenti per irrigarli;
- L'art. 11 è dedicato all'esercizio della pesca affermando che coloro i quali, abbiano ottenuto la licenza dal Sindaco di fare chiese sul fiume Orco, sono obbligati ad esporre per la vendita il pesce pescato nella piazza pubblica di Rivarolo;
- L'art. 12 tratta della pena per chi danneggia gli "...acquedotti che conducono l'acqua alli prati esistenti a latere delle strade pubbliche" provocandone l'allagamento. Questo articolo pone l'accento sull'importanza per la vita agricola della comunità di Rivarolo della regolamentazione delle acque.



I bandi campestri di Rivarolo del 1758 poi pongono l'accento sulla cultura della vite che costituisce una grande fonte di reddito per Rivarolo come per tutti i comuni canavesani. Fissano la data per la vendemmia al 29 settembre giorno di San Michele anche se spesso il giorno di vendemmia è indicato di anno in anno sulla base delle condizioni climatiche e del periodo di maturazione.

I bandi campestri del 1761 per quanto riguarda la regolamentazione del territorio risultano essere molto più complessi e completi, prendendo in considerazione norme sulle strade, le servitù di passaggio, le sponde dei fossi, il problema dei furti negli alteni (prati fra filari di viti), nelle viti e nei campi, nei giardini e negli orti.

Vietano anche la raccolta delle ghiande e delle foglie dei gelsi, delle viti o di altri alberi. Garantiscono l'inviolabilità dei giardini e degli orti altrui. Stabiliscono il divieto di estendere le proprietà oltre i confini previsti dai pubblici catasti, lasciando la possibilità di regolarizzare la



situazione di fatto quando la comunità (**in caso di bene comune**) o i singoli proprietari (se si tratti di bene privato) avessero accettato il pagamento del prezzo stabilito dai pubblici estimatori e in ultima tratta meglio la vendemmia e la pratica di produrre il vino. Inoltre vietano di tirare pietre con la fionda per far cadere le noci o altri frutti dagli alberi. Si punisce il furto del fieno e dell'erba altrui. **I bandi vietano i furti nei boschi sia privati che comuni. Vi sono inoltre delle disposizioni per la tutela dei boschi comuni** in cui si specifica anche che il furto delle piante di erica, dell'erba e delle foglie dai territori comuni viene punito soltanto se commesso da stranieri o dai particolari del luogo a nome dei primi: i rivarolesi invece possono ottenere una licenza da parte del consiglio comunale. Viene poi disciplinata l'attività del pascolo: nessuno può far pascolare le bestie bovine, cavalline, ed altre da basto, come pure porcine e lanute, negli altrui alteni, campi e prati. **Gli abitanti quindi sono obbligati a servirsi soltanto dei propri terreni o dei terreni comuni.** Viene regolato anche il possesso delle capre e delle pecore, notoriamente animali voraci che rovinano i campi. La norma vieta a tutti i rivarolesi di tenere pecore e capre, in proprietà o in affitto, dal 3 maggio al 14 settembre di ogni anno, cioè fino a quando non sia stato praticato il terzo taglio del fieno. Negli altri periodo dell'anno gli abitanti di Rivarolo possono avere al massimo una capra e due pecore per uso proprio a condizione che le facciano condurre nei loro beni propri oppure nei pascoli comuni. **E' negato ai nullatenenti la possibilità di tenere capre o pecore e questo per evitare un eccessivo sfruttamento dei pascoli comuni** da parte di coloro che, non avendo proprietà, sarebbero obbligati ad usufruirne in maniera eccessiva. Viene limitato il transito delle bestie sulle strade vicinali in quanto destinate al servizio dei campi. Vengono definite multe in denaro per ogni gallina, tacchino o anatra che sia sorpreso a razzolare negli orti, alteni o giardini altrui. E' proibito scavare fossi e costruire acquedotti che attraversino le strade pubbliche o private e viene vietata l'immersione della canapa nei fossi laterali delle suddette vie per non impedire il corso dell'acqua a danno delle strade. Sono applicate multe oltre l'obbligo di ripristinare la situazione per ogni carro di terra, pietra o creta proveniente dalle **strade o dai pascoli comuni**. Per tutelare il corso della roggia e quindi il lavoro dei mulini vengono stabilite multe per ogni rivarolese che impedisca il corso dell'acqua facendo storte, argini o con qualsiasi altro mezzo. Una multa è prevista anche per chi alteri gli imbocchi della roggia costruiti in località Pragliè, Paquaro e Cardine. Inoltre è vietato acquistare da persone nullatenenti legna o frutti, sottratti dai beni altrui o da quelli comuni.⁴⁶

I bandi campestri del 1761 seppur già precisi subiscono negli anni alcune aggiunte ed integrazioni. Il completamento della normativa avviene con tre **Ordinati negli anni 1764, 1768 e 1769**. Come sempre ottenuto il consenso del Marchese Carlo Emanuele dei San Martino di Agliè in qualità di feudatario di Rivarolo, i bandi vengono affissi all'albo pretorio affinché ognuno li possa leggere ed eventualmente contestare.

L'Ordinato del 1764 esamina la questione della regolamentazione delle acque della roggia comunale in quanto i troppi abusi tolgono acqua alla roggia per il funzionamento dei mulini. Quindi si dispone che per un giorno alla settimana (dalle ore 20 della domenica alle 20 del lunedì) la metà dell'acqua della bealera sia riservata ai proprietari dei prati posti superiormente ai mulini e per una estensione complessiva non superiore alle 50 giornate.



L'Ordinato del 1768 tratta la regolamentazione dell'acqua specificando che i proprietari terrieri dei terreni sotto i mulini possono chiedere ai proprietari dei terreni sopra i mulini di chiudere i bocchetti destinati ai loro prati anche nel giorno per loro assegnato attraverso l'uso di paratoie munite di chiavi. I successivi articoli si occupano della tutela dei gelsi e dell'allevamento dei bachi da seta. Proprio perché tali tipi di piante scarseggiano, viene chiesto, a chi intende allevare bachi da seta e non disponga di piante di gelso nel territorio di Rivarolo, di denunciare alla comunità il numero dei bachi posseduti a dimostrazione di essere comunque provvisto di una sufficiente quantità di foglie. Viene inoltre applicata una sanzione a chi sale sulle piante altrui e ne taglia dei rami o se si rubano foglie di gelso. E' inoltre vietato ai proprietari delle vigne di imbrattare le uve con calce o fango al fine di preservarle dai furti.

L'Ordinato del 1769 riguarda nuovamente la questione delle acque stabilendo che i possidenti dei prati nelle regioni della Torretta e di Vallo (ossia Bondonesco) hanno il diritto di servirsi dell'acqua di Praglie solo in alcune ore stabilite. Negli altri giorni della settimana l'acqua della roggia non deve essere diminuita.

In ultimo si deve precisare che il territorio di Rivarolo nel XVIII secolo risultava diviso in due tra le proprietà della comunità e le proprietà dei signori del luogo che erano quindi due organismi separati e distinti (la cosa provocò molte liti perché gli abitanti non desideravano questa separazione territoriale e giurisdizionale). La comunità di Rivarolo infatti dipendeva, come detto, direttamente dal sovrano, anche se vicino al borgo rimangono nei loro castelli famiglie feudali con giurisdizione su parte della campagna circostante. Rivarolo era diviso già dalla metà del 1300 in diversi quartieri di cui faceva parte il feudo dei Malgrà. Oltre ai bandi campestri della comunità di Rivarolo esistono quindi anche dei bandi campestri per il solo feudo di Malgrà e Castellazzo, emanati dai signori del luogo. I primi bandi emanati del feudo dei Malgrà e Castellazzo sono del 1691 in cui il Podestà,⁴⁷ Stefano Grassotti, attesta con Regie Patenti del 2 gennaio del 1688 che il Conte Filippo Cortina aveva ricevuto l'investitura di detto feudo e quindi era legittimato a formare dei bandi campestri relativi ai suoi possedimenti. Tali bandi regolamentano esclusivamente i territori inclusi nelle proprietà dei signori del luogo e non prendono in considerazione le terre fuori da questi possedimenti.

Purtroppo tutti i bandi campestri riferiti al territorio rivarolese non precisano nessun lotto di terreno in particolare. Il territorio di Rivarolo nel periodo di emanazione dei bandi risulta privo di catasto e quindi non esiste la possibilità di identificare la posizione e la consistenza dei terreni comuni, dei pascoli o dei boschi.

Si sono analizzati i "*Libri figurati dei possessori dei terreni*" presenti nell'archivio storico di Rivarolo. Tutti i registri, per la precisione 3 mazzi, riportano:⁴⁸

- il numero progressivo, il nome del possessore (i registri sono in ordine alfabetico), la zona in cui è situato il terreno, la coltura, quali sono le coerenze, la misura ed il disegno schematizzato del terreno. Non riportano nessuna indicazione catastale dei terreni, né l'indicazione se tali terreni sono in uso alla comunità.



Si sono analizzate poi le liti tra privati circa i beni comuni, presenti nell'archivio storico di Rivarolo:

- Lite tra la comunità di Rivarolo e la sig.ra Antonia vedova Grassotti (in qualità di tutrice dei figli) e Francesco Giacinto Miglio per l'usurpazione di beni comuni anno 1759:⁴⁹
 - *...del sito esistente verso mattina tra la ripa del bosco denominato la Torretta proprio del sig. Grassotti pervenuto a loro dal padre (omissis) la vendita di tavole 330 formansi un sol corpo ed il fosso laterale alla strada pubblica denominata del Cardine, e formatasi la linea fuori dalla chiusura dell'antica ripa si è riconosciuto d'esser detto sito comunitativo, ed appropriatosi dal fu Miglio sino al detto fosso laterale di tavole 6 e per parte della esponente si è chiesto ordinarsi in odio di detta vedova Grassotti nella qualità sulla reintegrazione di dette tavole sei compresi danni e spese...* si chiede quindi che i terreni vengano misurati in quanto le 330 tavole risultano mancanti di 15 tavole. Nella lite non compaiono indicazioni catastali dell'ubicazione di tali beni.
- Lite tra la comunità di Rivarolo e Giovanni Domenico Pene di Bosconero per controversie relative al taglio di legna nel bosco comune di Rivarolo anno 1750-1762:⁵⁰
 - *"...ad oggi sia manifesto che la Comunità del presente luogo posseda nel suo territorio un tenimento di bosco comune di rovere ceduo, posto nelle regioni denominate Gianola, Lombandita piccolo, Lombandita mogliasetto e Fische, di giornate 800 circa (omissis) sotto sue nottorie coerenze a mattina della Fraschea di Feletto e fini di Bosconegro, a mezzo giorno delli beni della Provanina, a particolari (abitanti) di Lombardore e Rivarossa, a sera delli fini di Rivarossa, et a notte delli beni della Pratiglione-Farina et altri particolari..."*. Ci si lamenta che tale bosco non ha una adeguata custodia e quindi viene depredato anche di notte. I tagli di tale bosco sono stati venduti (alienati) dalla comunità al sig. Giovanni Domenico Pene di Bosconegro negli anni 1752 fino al 1757.
- Lite tra la comunità di Rivarolo e Giuseppe Donadio per controversie relative all'alienazione di beni comuni anno 1756:⁵¹
 - *"...che essendosi detta comunità di detto luogo di Rivarolo esposto in vendite giornate 10 tavole 7 di bosco ceduo, fu il taglio di esso bosco deliberato alli ricorrenti per atto (omissis) in occasione del quale si prestarono dai medesimi a favore della comunità le necessarie cautele per il pagamento di giornate..."*. Ci si lamenta di un debito circa il taglio di detto bosco.
- Lite tra la comunità di Rivarolo e Agapito Pistol di Lombardore per controversie relative ai beni comuni anno 1766:⁵²
 - Ci si lamenta di un debito circa il taglio di detto bosco situato in Taglia delle Fische di 80 giornate.
- Atti di alienazione di beni comunali in Frazione Argentera, regione Ronchi anno 1864:⁵³
 - *"... a seguito della convocazione di questo Consiglio di cui nel verbale delli 13 corrente mese sotto la presidenza del Sindaco Farina Commendatore Maurizio (omissis) che questa comunità possiede su questo territorio nel Canton Argentera, Regione Ronchi al Tarello e Fraschette ettari 15 are centiare 52 circa pari a giornate 101 circa tra campi, prati, alteni e boschi che si trovano affittati a diversi proprietari*




al prezzo complessivo di L. 985.60, che questo municipio, oberato da molti pagamenti per farsi in grado di potervi far fronte, abbisogna di addivenire alla vendita della suddetta proprietà la cui conservazione potrà mai servire di vantaggio alla comunità stessa. Che dei beni quali si propone la vendita da seguire all'asta pubblica trovasi da lungo tempo affittati a particolari che li ridussero in buono stato di coltura, la maggior parte dei quali si trovano in condizioni pecuniarie poco favorevoli, crede giusto che si debbano fare agli attuali affittuari tutti li vantaggi possibili, senza però pregiudicarne gli interessi municipali ...". Gli affittuari di detti terreni chiedono di dare a loro precedenza per la vendita. La supplica è firmata dagli affittuari. Nella seduta del 26 dicembre 1864 il Consiglio valuta la lettera di ricorso "...presentato al Sig. Prefetto dai particolari affittavoli degli stabili situati in questo territorio canton dell'Argentera, Regione Ronchi, li quali si opporrebbero alla vendita ai pubblici incanti di detti beni... (omissis)". In allegato alla controversia si trova l'elenco dei beni comunali in oggetto nella Borgata Argentera Regione Ronchi al Tarello, con l'indicazione degli affittuari, dell'entità dei terreni, dell'anno di affitto. In tutto risultano 48 terreni.

- Nello stesso mazzo è allegata una ricognizione (anno 1843) dei beni comunali detti dei Ronchi con l'indicazione degli attuali possidenti o tenimentari dei medesimi. Vi è un numero d'ordine, l'indicazione della Regione, le coerenze, il nome dell'affittuario, la grandezza, e le osservazioni sulla qualità dei fondi (es. ripa di verne) o sullo stato della coltivazione (da rettilineare il fosso). Tali beni comunali sono dati in affitto a privati e non in uso alla comunità.
- Stato degli affittavoli dei goretto e degli occupatori alle spiagge dell'Orco anno XI (1802-1803):⁵⁴
 - È un elenco in ordine alfabetico degli affittuari di detti terreni identificati solo con la Regione o il luogo in cui si trovano.
- Atti di incanto 1749-1779 e 1767-1780:⁵⁵
 - Sono elenchi degli incanti per la vendita della legna dei boschi (tagli) della comunità. Non sono descritti i terreni se non solo nella Regione in cui sono siti. In alcuni casi è descritta la maturità dei boschi rispetto ai tagli precedenti.
- Atti di vendita e taglio boschi 1802-1857:⁵⁶
 - Sono elenchi di vendite della legna dei boschi (tagli) di proprietà della comunità dopo l'emanazione delle regie Patenti con le quali Sua Maestà approva l'annesso *Regolamento per l'amministrazione del bosco e selve* di Carlo Felice del 1822. I terreni sono ancora descritti per Regione in cui si trovano e non viene citato se sono terreni di uso comune.
- Inventario beni – atti vari riguardanti beni comunali 1851-1900:⁵⁷
 - In questa cartella sono contenuti alcuni atti di vendita dei beni comunali tra i quali anche alcuni terreni. Negli atti (sono capitoli d'asta) non viene specificato se il terreno sia in uso alla comunità, sia demaniale o patrimoniale.



- Atti di incanto e deliberamento della comunità 1772-1788:⁵⁸
 - Sono atti di pubblici incanto (del roggiaro, del miglioramento della strada pubblica, dei torchi da vino, di ponti nelle vie per Agliè e Bosconero, un bosco di rovere) e capitoli su deputazioni di gabellotti del sale.

Si è inoltre consultata la più antica mappa del territorio di Rivarolo, presente presso l'archivio storico comunale risalente al 1750.⁵⁹ Tale mappa risulta essere molto interessante perché oltre ad una schematizzazione del concentrico e delle borgate, sono contrassegnate tutte le colture presenti a Rivarolo a metà del 1700 con l'indicazione a matita del tipo di coltura ed in alcuni casi della regione o della zona di riferimento. Per una lettura precisa tale mappa deve esser messa in relazione ai libri dei possessori dei terreni presenti all'archivio storico comunale. Purtroppo però né i libri dei possessori né la mappa danno indicazione sulla posizione dei terreni comunitari.



ASCR mappa del 1750 – particolare del concentrico



ASCR mappa del 1750 – particolare
si nota che sono segnati i numeri di mappa e le colture


Sulla base dell'emanazione delle Regie Patenti del 15 ottobre 1822 "*Regolamento de boschi e selve*" di da Carlo Felice (di cui una copia è presente all'ASCR), all'archivio storico comunale si possono consultare anche alcuni atti sulla vendita dei tagli dei boschi comuni⁶⁰. Purtroppo nessuno degli atti dà indicazione di dove siano situati tali lotti di terreno.

Per quanto riguarda le colture in mancanza di altri catasti, si sono recuperati esclusivamente i dati relativi al Catasto Rabbini del 1864. Purtroppo su tale Catasto non vi è segnalato in alcun modo l'uso comunitario dei beni, nè per quanto riguarda la proprietà pubblica nè per quanto riguarda la proprietà privata.



Risulta comunque interessante vedere come erano suddivise le proprietà comunali in relazione alla loro estensione. In base allo schema (vedi anche la tabella allegato D) inerente il tipo di coltivazione dei beni di proprietà del Comune di Rivarolo si possono dedurre alcuni dati:

Colture	Estensione in mq
Ghiareti	218.902
Campi	141.094
Prati	28.877
Campo con viti	20.743
Boschi	19.216
Pascoli	10.290
Maciullatoi da canapa	1.278
Canapaie	629



Lo schema mette in chiaro che alla seconda metà dell'800 molti erano i terreni di proprietà comunale che, escludendo le strade, erano un totale di 496.874 mq, ma che per la maggior parte erano destinati a ghiareti e campi. L'estensione dei terreni comunali di quegli anni e la mancanza di atti di provenienza fa pensare che tra il 1700 ed il 1800 il Comune sia diventato proprietario anche dei terreni demaniali su cui gravava un uso comunitario.

Il dato però risulta essere interessante anche per dedurre che quasi sicuramente esistevano terreni ad uso comune anche di proprietà privata in quanto le proprietà comunali, destinate per lo più a ghiareti e campi e in pochissima parte a boschi e pascoli, non erano sufficienti a soddisfare l'esigenza comunitaria.

Per l'elenco dei terreni censiti al Catasto Rabbini si rimanda all'allegato D.



Si è inoltre eseguita una ricerca circa gli usi civici del **Comune di Bosconero**. Tale comune è stato di fatto una frazione di Rivarolo fino al 1694. La storia del comune di Bosconero è stata quindi quella della stessa città di Rivarolo fino alla fine del 1600.

Circa il tema degli usi civici il comune di Bosconero ha svolto le dovute ricerche negli anni a ridosso dell'entrata in vigore della Legge che li regolamentava e per tale territorio è stato emesso un Decreto Commissariale in data 5-11-1962.

In una lettera conservata presso l'archivio storico del Comune e datata 12-09-1945 n. 1325 in esito alla Circolare 23244 si fanno conoscere i risultati delle ricerche relative agli Usi Civici. Si specifica che nel Comune di Bosconero non esisteva un vero e proprio esercizio di Usi Civici: si trattava di terreni che il comune amministrava come beni patrimoniali cedendoli in affitto. A seguito di una lunga lite contro il Commissario degli Usi Civici non venne riconosciuta la patrimonialità di detti terreni che vennero invece dichiarati facenti parte del demanio comunale, e quindi soggetti alla Legge sugli Usi Civici, in quanto mancava il titolo di provenienza degli stessi. Nella stessa lettera si legge che tali terreni nel progetto di lotizzazione, ai fini della cessione di proprietà agli agricoltori, erano stati in gran parte classificati come seminativi e in piccola parte come boschi e improduttivi. La superficie totale di detti terreni era di 117 ettari, are 35, centiare 9 con importo di canone annuo di L. 20.469. Dalla *affrancazione* di tali terreni si era ricavata la somma di L. 387.227,50 che era stata reimpiegata per l'acquisto di buoni del tesoro. Nella stessa lettera si precisa inoltre che le alienazioni effettuate non presentavano carattere di speculazione e che la procedura eseguita per il perfezionamento delle pratiche risultava essere stata regolare (tale documento si riferisce alla vendita di 3 lotti).

All'archivio comunale di Bosconero si possono leggere molti documenti circa gli Usi Civici di tale comune sulla base di un primo studio sulla materia fatto eseguire a ridosso della promulgazione della normativa. Ad esempio è interessante leggere che sulla base del progetto di ripartizione redatto dal Geom. Sig. Novero Cav. Carlo, tramite una Ordinanza del 7 ottobre 1937, viene fatta l'assegnazione delle terre comunali – appartenenti al Demanio comunale di Bosconero – tra le famiglie dei coltivatori diretti (per essere precisi l'assegnazione avviene ai capi famiglia) abitanti nel comune. Per la precisione sono 96 lotti di terreno, identificati attraverso il numero del lotto, per il quale viene descritto il foglio e numero di mappa, la coltura, la grandezza, le coerenze, il nome della ditta o famiglia a cui viene assegnato il lotto ed il canone annuo che deve essere versato (da pagare al tesoriere comunale). Viene precisato sull'ordinanza che tutte le unità fondiari dovranno essere razionalmente sempre coltivate a seminativo e prati sia pure associati a colture arboree quali piante da frutto e alberi da legna. I concessionari dei lotti che sono a bosco non vincolati dovranno dissodare e ridurre il terreno a coltura agraria entro 2 anni dall'autorizzazione del comitato forestale di cui all'art. 3 del Regio Decreto del 3 gennaio 1926 n. 23. Sui fossi ai lati delle strade inoltre si dovranno costruire e mantenere i ponticelli di accesso ai fondi che dovranno essere fatti entro un anno in buona e solida muratura. Inoltre le strade esistenti all'interno del comprensorio sono gravate da servitù di pubblico passaggio e dovranno essere sistemate e mantenute dagli assegnatari. I canali e i fossi delle acque di irrigazione e di scolo dovranno essere sempre mantenuti in piena efficienza. Viene specificato inoltre che le opere che interessano la generalità degli assegnatari quali le strade, i canali delle acque e i ponticelli, potranno essere



eseguiti dal Comune secondo le modalità che riterrà opportuno e ripartirà le spese fra gli assegnatari dei terreni. Nel caso in cui si verificano le prescrizioni della Legge 16 giugno 1927 art. 1766 e gli assegnatari dei terreni intendessero procedere all'affrancazione del canone, questo si dovrà calcolare sulla base dell'interesse legale del 4% ai sensi della legge 11 giugno 1925 n. 996 ed il capitale corrispondente sarà a cura del Tesoriere Comunale e sotto la vigilanza del Podestà (dopo l'affrancazione infatti il terreno passava di proprietà al privato). Come si legge in alcuni verbali l'affrancazione avveniva solo dopo la verifica che i possessori dei lotti avessero fatto i lavori migliorativi prescritti sui lotti stessi. Sempre negli atti presso il Comune di Bosconero del 30 giugno 1941 si legge che a cominciare dal 28 Ottobre 1941, per l'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 147 e 161 del nuovo libro del Codice Civile "Della Proprietà", l'affrancazione delle unità fondiari di detto comune avute in enfiteusi potrà avvenire solo dopo trascorsi 20 anni dalla costituzione dell'enfiteusi.

Di fatto il Comune di Bosconero, a ridosso della legge sugli Usi Civici, aveva provveduto a redarre una mappa ed un registro contenente l'individuazione dei terreni ad Uso Civico, appartenenti al Demanio del comune, la cui coltivazione nonché manutenzione veniva assegnata alle famiglie di coltivatori diretti abitanti nel comune stesso. Purtroppo nella redazione di tale inventario non si fa cenno a terreni del comune di Rivarolo, né alla possibilità di terre ad uso civico, comune ai due territori.

La ricerca sul comune di Bosconero è stata molto utile perché ha evidenziato che, dopo la promulgazione della legge sugli Usi Civici, la coltivazione o il taglio della legna delle terre di un determinato territorio individuate ad uso comune, **veniva assegnata a terzi attraverso dei bandi pubblici**. Per tale motivo si è eseguita una ulteriore ricerca per quanto riguarda il comune di Rivarolo inerente tutte le Delibere che avevano per oggetto bandi per l'assegnazione di terreni di proprietà comunale o di bandi per l'assegnazione dei tagli dei boschi. Si sono consultate tutte le Delibere presenti presso l'archivio storico del Comune dal 1930 al 1947 (anni a ridosso delle leggi sugli Usi Civici) purtroppo però senza risultato. In questi anni, il Comune di Rivarolo non ha pubblicato bandi pubblici per l'assegnazione di terreni demaniali, né per la coltivazione di tali terreni né per il taglio della legna dei boschi comuni.



6. I FORNI DEL PANE

Già all'epoca dell'impero romano i signori imponevano l'uso dei propri mulini e dei propri forni a quanti erano soggetti alla loro giurisdizione: a nessuno infatti era consentita la libera panificazione. Il forno da pane è sempre stato un elemento di discordia. E' noto infatti che in epoca medievale i feudatari pretendessero una tassa per l'uso dei forni, denominata "*formatico*", da pagarsi in proporzione alla quantità di pane che il cittadino faceva cuocere. Storicamente esistevano vari tipi di "punti fuoco" cioè luoghi più o meno strutturati dove poter far cuocere i cibi. Spesso le case, all'interno o all'esterno, erano dotate di semplici focolari che, fatti generalmente a terra o addossati ad una parete in pietra, servivano solo per far scaldare le vivande. Una cosa molto più articolata era invece la realizzazione di un *forno* che generalmente, proprio per la sua complessità, era una tipologia di punto di fuoco realizzata per scopi comunitari.⁶¹

I forni da pane hanno mantenuto una forma pressoché inalterata nel corso dei secoli dal medioevo in poi. Per la laboriosità della costruzione, erano eretti per un nucleo più esteso di persone e non per singole famiglie, giustificando così la loro presenza solo in ambito comunitario. Oltre che i forni da pane presenti nelle borgate a servizio di una piccola comunità, esistevano anche i forni privati, solitamente presenti nelle grandi cascine o nei conventi, anch'essi destinati a nuclei familiari costituiti da più persone.

Oggetto di rigide imposizioni impartite dai vari signori feudali circa l'uso esclusivo dei mulini e dei forni da pane, le comunità, per mezzo degli Statuti, facevano applicare norme che regolavano lo svolgimento dell'attività di produzione del pane nei forni comunali con specifici obblighi assegnati a coloro che svolgevano l'attività di fornai. Disposto lo strato di paglia e legna, le varie operazioni per la produzione del pane, consistevano nella preparazione dell'impasto (acqua, lievito naturale, farina, poco sale), nell'attesa per la lievitazione e nella messa in forno. In alcuni forni era possibile cuocere contemporaneamente più forme di pane di medie dimensioni. In molte realtà il pane, essenzialmente composto con farina di segale (detto pane "nero" poiché non veniva eliminata la crusca perchè quello "bianco" era privilegio delle classi agiate), ed in misura minore con farina di frumento, grano saraceno, granoturco, ma anche con farina di castagne e talvolta con l'aggiunta di altri ingredienti (noci, patate bollite), veniva prodotto in periodiche "sforname". Una volta cotto veniva depositato in luogo asciutto, che permetteva di mantenere a lungo le proprietà organiche e nutrizionali e veniva poi consumato imbevuto nel brodo, nel latte o nel vino. In alcune occasioni o nelle festività i forni da pane venivano usati anche per far cuocere i dolci.

I forni constavano di un piano d'appoggio per i pani, di una volta emisferica in pietra o in materiale laterizio refrattario, della bocca da forno ad apertura generalmente triangolare, trapezoidale o ad arco chiusa da un portello in ferro, ghisa o pietra, dal piano cottura formato da lastre di pietra levigate, da una cavità per la raccolta della cenere, da canali di aerazione con funzione di tiraggio e da un camino. Aveva un tetto con orditura lignea e copertura in laterizio o in pietra a spacco (generalmente lose) aggettante, per creare un portico ed offrire un riparo all'addetto. Talvolta era dotato di un locale antistante dove, su mensole o rastrelliere, veniva deposto temporaneamente il pane. Era usanza diffusa già nel Medioevo impastare il pane in casa per portarlo poi a cuocere al




forno pubblico. Il fornaio, che riceveva il pane crudo, era obbligato a consegnarlo ben cotto e stagionato, altrimenti doveva risarcire il danno.

I forni venivano costruiti generalmente vicino ad un corso d'acqua perché tale elemento era essenziale in alcune operazioni della cottura come tenere bagnato il *rablò*, che era un legno ricurvo che serviva a far scendere la brace nell'apposita camera dal piano cottura, oppure inumidire gli *spazzaforno* stracci legati insieme che servivano per pulire il piano cottura prima di infornare il pane, operazione che si doveva ripetere per ogni infornata.

Fare il pane per i componenti della comunità o della borgata costituiva un momento faticoso, ma anche gioioso di vita comunitaria, durante il quale spesso - oltre al pane - si mettevano a cuocere nel forno focacce e sformati di verdura e carne. La produzione del pane assumeva quindi un significato di *rito collettivo* a cui in molti casi partecipava buona parte della comunità, favorendo elementi di aggregazione sociale.

Sul manuale "Storia dell'alimentazione"⁶² capitolo trentesimo si legge:

"Nelle campagne della Francia del Nord il forno bannale rimane la regola, anche se certi documenti di franchigia borgognona accordano ai contadini l'autorizzazione a costruire forni di piccole dimensioni per cuocervi preparazione di pasticceria. In città le case più ricche possiedono un proprio forno, ma i cittadini fanno ricorso ai fornai soprattutto per cuocere il pane impastato in casa, o addirittura comprano le produzioni dei panettieri e dei pasticceri."



Immagini dai Tacuina Sanitatis

Sui *Tacuina Sanitatis*, manuali scritti e miniati dalla seconda metà del XIV secolo al 1450 circa, che rimangono una delle maggiori fonti iconografiche dell'epoca, vi sono diverse immagini sul pane, sulla panificazione e sull'uso dei forni. Si nota, tra l'altro, che la forma del forno non cambia nel tempo: un edificio generalmente con il portico davanti, dove è evidente la forma triangolare della "bocca". Con i primi anni del 1900 i forni comunitari, nella quasi totalità dei casi, cessano di essere utilizzati e vengono sostituiti da forni realizzati all'interno di appositi esercizi commerciali, anche grazie all'affermarsi dei primi forni a vapore ed elettrici, che posero fine alla panificazione domestica.



7. I FORNI COMUNITARI NELLE BORGATE DI RIVAROLO

Non si hanno purtroppo notizie certe circa la possibilità data agli abitanti di Rivarolo di costruire forni nelle borgate o nelle proprie case (cascinali isolati). Non si fa cenno dei forni comunitari né negli *Statuti della Comunità* né nei *Bandi Campestri* (consultati alcuni stralci di quelli della metà del 1600 e quelli dell'anno 1759). La mancanza di un vero e proprio *liber statutorum* impedisce oggi di avere conoscenza delle leggi e delle regole di molti aspetti della vita comunitaria.

Il borgo di Rivarolo ha di fatto goduto nel corso degli anni, ma soprattutto dopo la rivolta popolare passata alla storia con il nome di Tuchinaggio, di una serie di "franchigie" sabaude che hanno permesso di non aver bisogno di redigere dei veri e propri *statuti comunali* (anche se forse sono esistiti ma andati perduti). Nel 1376 le "*franchixie et privilegia concessa al burgo riparolii*" dal Conte Amedeo VI di Savoia il 17 luglio 1376 per esempio, contengono disposizioni circa l'esenzione dei cittadini di Rivarolo di pagare pedaggi, gabelle e tasse per un certo periodo di tempo. Un'altra franchigia dispensava per 5 anni il popolo di Rivarolo dal pagamento di qualsiasi tassa eccetto il "*fogagio*" (focatico o focaccio o focaticum era un'imposta riscossa sui singoli fuochi quindi sulle famiglie corrispondente al *fodro* che era un contributo al vettovagliamento del seguito del Re e dei suoi ufficiali). Ai rivarolesi inoltre era garantita l'assoluta libertà di disporre dei propri beni mobili, sia con donazioni "*inter vivos*" che con un testamento. Oppure ancora la libertà per i rivarolesi di alienare e disporre dei loro beni immobili sia per *inter vivos* che *mortis causa*, con l'obbligo in caso di vendita però di pagare ai signori la terza parte del prezzo corrisposto all'alienante.⁶³

La **consuetudine di costruire forni comunitari** è possibile che derivi dalla conformazione stessa del territorio di Rivarolo che risulta essere molto esteso, gravando i residenti nelle borgate di un percorso lungo e faticoso per far uso dei due forni comunali, situati tutti nel concentrico. Questa ragione darebbe corpo all'idea che la costruzione dei forni comunitari sia coeva all'insediamento delle borgate e delle cascine disseminate nelle campagne rivarolesi.

Da un'analisi effettuata sugli scritti del comune di Agliè, dove rimangono delle testimonianze riguardante i forni da pane,⁶⁴ si nota come già dalla fine del 1500 fosse concessa ai cittadini di quei luoghi la possibilità di procedere alla costruzione di un forno "a proprio uso esclusivo" a patto che questo non venisse usato a scopo di commercio.

A Rivarolo dopo la metà del 1800, come risulta dal Sommarione del Catasto Rabbini, sono presenti alcuni forni da pane in case private, ma sono molto pochi e per lo più legati ancora alla presenza di grandi cascinali il cui sostentamento era basato sull'autosufficienza. Cascine come la Battagliona, la Riccarda, la Marescialla e la Provanina, erano infatti pressoché indipendenti e le loro proprietà comprendevano generalmente anche un forno da pane ed un torchio.

La notevole espansione delle borgate di Rivarolo risale ai primi anni del 1800. Prima di tale data le borgate erano caratterizzate da piccoli gruppi di case che si sono insediate nelle campagne intorno alla fine del 1600 e l'inizio 1700. Nelle mappe dell'Ing. Caselli del 1745 e dell'Arch. Visetti del 1791 si ha una visione abbastanza precisa della consistenza dei territori intorno al centro storico. Le Borgate Argentera e Vesigano erano le più popolose ma costituite ancora da pochi edifici fronteggianti gli assi viari principali. Il Cantone detto di Praglie era costituito da pochissime case, e



lo stesso per Pasquaro, Bonaudi e il cantone di Mastri. Le borgate e le cascine si insediano in conseguenza allo sfruttamento della campagna che sembra essere molto fertile a Rivarolo proprio grazie al passaggio dell'acqua. Una delle più antiche borgate è quella di San Cassiano sulla strada tra Rivarolo e Favria. La stessa chiesa di San Cassiano risulta vetusta già nelle visite pastorali del 1647 e questo attesta l'antichità della costruzione. Ed ancora l'esistenza della chiesa di San Desiderio presso Vesignano definita *chiesa campestre* nella visita pastorale del 1329 fa pensare all'inesistenza della borgata in quel periodo, sviluppatasi poi più a nord della chiesetta. Come è stato detto è della fine del 1600 l'emanazione dei primi *Bandi Campestri*, più volte poi modificati ed integrati, atti a tutelare la produzione agricola, i boschi comuni, i raccolti e l'uso dell'acqua. Questo dato è significativo in quanto sottolinea l'importanza data all'agricoltura rivarolese e alla sua salvaguardia già all'inizio del 1600.

Si ricorda inoltre che il *diritto di bannalità* coattiva fu abolito con l'editto del 29 luglio 1797. Questo fatto ha sicuramente dato impulso alla formazione di forni comunitari non più gravati da tasse o da diritti di terzi.

Un dato certo è il forte aumento della popolazione che avviene tra la fine del 1700 e l'inizio 1800. Nel 1700 gli abitanti censiti a Rivarolo sono 2.480 mentre nel 1806 sono 4.819. L'aumento della popolazione ha certamente portato anche all'espansione delle borgate che, proprio in questo periodo, modellano in maniera definitiva la loro forma urbanistica.

In un atto ritrovato all'Archivio Storico di Rivarolo datato 27 marzo 1756 si legge circa la possibilità di dare una precaria concessione al sig. Michele Rolando di Balangero il quale ha fatto domanda per costruire un forno dove andrà ad abitare (il luogo purtroppo non risulta specificato). Il Consiglio comunale in rappresentanza della comunità concede la costruzione del forno con l'obbligo però, ogni qual volta gli venga ordinato dalla comunità stessa, di vendere il pane al pubblico secondo la lira corrente su Torino, con proibizione al medesimo di cuocere il pane per i particolari (abitanti) del luogo in pregiudizio degli affittavoli dei forni comuni⁶⁵. Nelle premesse della conclusione a tale lite si legge che nel 1524 i signori feudali permisero alla comunità di Rivarolo di costruire 5 forni nel luogo *"...permissione questa che sarebbe stata certamente soverchia ove al feudo non avesse appartenuta la prerogativa della bannalità dei forni"*. Il documento continua dichiarando che tali forni vennero venduti alla comunità con la promessa fatta all'acquisitore *"... che tutti li particolari (cittadini) soliti cuocere avrebbero continuato e si sarebbe impedito ad ognuno di fabbricare nuovi forni tanto nel luogo che nei cassinali come pure che si sarebbero fatti abbattere quelli che venivano costruiti"*.

All'archivio storico vi è una copia di un Consiglio comunale datato 1794, purtroppo di difficile lettura. In questo documento sono elencati dei punti il primo dei quali sembra parli del prezzo comune delle granaglie per il pane e continua *".....e la presente comunità padrona dei forni permette precariamente a tutti li panatteri di tenere un forno particolare in casa"*.⁶⁶

In un altro scritto conservato presso l'archivio storico di Rivarolo datato 1802-1803 vi è un elenco per i beni di cui non si descrive il reddito. In questo scritto si fa cenno al fatto che i forni comuni non sono mai stati considerati un reddito per la comunità in quanto bannali.



Inoltre si legge:

“ ...e se non fosse per la spesa del bosco, che in abbondanza si richiede per il sostentamento, la maggior parte dei particolari (cittadini) avrebbero di già costruito dei forni per uso proprio come infatti già ne hanno annessi anche in detto Recinto ed arginali fino al n. di 18 e più ad uso non solo dei proprietari ma occasionalmente anche per altri, senza pagamento a contraddizione alcuna dalla comunità”⁶⁷

Questo scritto risulta essere fondamentale perché all’inizio del 1800 si contano già 18 forni oltre i due del concentrico, rafforzando l’ipotesi che tali forni siano quelli presenti nelle borgate e quindi avvallando la teoria che la data della loro edificazione sia ascrivibile tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800.

Il forno era una struttura difficile da avere all’interno delle singole case. Per il suo funzionamento (che era periodico) serviva molta legna e dispendio di molte energie manuali ponendo il problema di realizzare delle strutture che potessero cuocere il pane di più famiglie con la stessa legna che sarebbe servita singolarmente. Questo fattore ha sicuramente dato vita alla nascita dei forni comunitari la cui realizzazione è quindi coeva all’aumento della popolazione e alla grande espansione delle borgate.

L’analisi condotta sul Catasto Rabbini, che rappresenta il più antico catasto inerente il territorio di Rivarolo, ha portato alla scoperta dell’esistenza di **forni da pane comunitari** in quasi tutte le borgate di Rivarolo. Come evidenziato dal Sommarione del Catasto Rabbini i forni erano intestati in comproprietà ai residenti delle borgate, identificati in alcuni casi con i nomi dei possessori o, in altri casi, con il semplice nome della borgata accompagnato dalla dicitura “comproprietari”.

Le borgate di Rivarolo che alla metà del 1800 possedevano un forno da pane comunitario erano: Argentera, Baudino, Beltrami (ora Beltramo), Benne dei Paglie (adesso Benne), Bonaudi, Canton Clare, Cinot, Neretti (ora Naretti), Obbiano, Pasquaro Superiore, Pasquaro Inferiore, Praglie Superiori (adesso Paglie), Praglie Inferiore (adesso Praglie), B.ta Colombaro di S. Anna (adesso S. Anna), S. Cassiano, Vernetto, Vittone (adesso Vittoni) e Vesignano.

Analizzando singolarmente le strutture dei forni si trova:

1. **B.ta Argentera:** sul Catasto Rabbini non compare un forno comunitario. Da una testimonianza diretta si presume ci fosse ma, in disuso da molto tempo, è stato inglobato in una proprietà privata e purtroppo non si è riusciti a risalire alla struttura originaria né alla sua collocazione urbanistica;
2. **B.ta Bassetto:** La borgata non compare sul Catasto Rabbini. Da testimonianza diretta sembra ci fosse un forno comunitario ora non più esistente;
3. **B.ta Baudino:** la borgata compare sul Catasto Rabbini. La struttura del forno comunitario è ancora presente ed è riconoscibile, ma non è più in uso;
4. **B.ta Beltrami (ora Beltramo):** Il forno era presente sul Catasto Rabbini. E’ stato abbattuto verso il 1965 con un atto pubblico, per volere di tutte le famiglie della borgata;




5. **B.ta Benne dei Paglie (adesso Benne)**: il forno non compare sulla mappa del Catasto Rabbini presumibilmente perché la sua costruzione è di subito successiva alla redazione del catasto. Da testimonianza diretta era un forno comunitario. Non è più in uso da circa 40 anni. Il fabbricato compare sull'attuale Catasto ma è ridotto a rudere;
6. **B.ta Bonaudo (ora Bonaudi)**: il forno compare sul Catasto Rabbini. Il fabbricato è esistente ed ancora in uso alla borgata;
7. **B.ta Canton Clare**: il forno presumibilmente è stato costruito dopo la redazione del Catasto Rabbini sulla cui mappa non compare. Attualmente la struttura è inglobata in una proprietà privata ma la forma del forno e l'apertura della bocca verso la via pubblica fanno presumere che fosse un forno comunitario. Sull'attuale catasto compare come proprietà privata ma con la dicitura "forno ad uso della comunità". Non è più usato da circa 20 anni (da testimonianza diretta);
8. **B.ta Cardine**: il forno non compare sul Catasto Rabbini. Era esistente un forno comunitario vicino alla chiesa di S. M. Maddalena ma, in disuso da molti anni, è stato abbattuto (da testimonianza diretta). Attualmente non esiste più e non si è riusciti a risalire alla struttura originaria né alla posizione della costruzione rispetto alle case della borgata;
9. **B.ta Cinot**: Era presente un forno nel Catasto Rabbini, ma attualmente non risulta più esistente;
10. **B.ta Neretti (ora Naretti)**: Era presente un forno nel Catasto Rabbini ma attualmente la struttura non risulta più esistente;
11. **B.ta Obbiano**: compare un forno nel Catasto Rabbini. Attualmente la struttura è presente ed è ancora in uso alla borgata;
12. **B.ta Pasquaro Superiore**: compare un forno nel Catasto Rabbini. Attualmente non risulta più esistente (è riconoscibile la posizione dell'antico forno dalla presenza di un vuoto tra i fabbricati attuali);
13. **B.ta Pasquaro inferiore**: è esistente sulla mappa del Catasto Rabbini ma non compare il numero del mappale e quindi non è stata riportata la proprietà sul Sommarione. La struttura è però molto simile ai forni coevi. Il fabbricato nel tempo è stato inglobato in altra proprietà;
14. **B.ta Praglie Superiori (ora Paglie)** : il forno non era esistente sulla mappa del Catasto Rabbini presupponendo che la sua costruzione sia avvenuta subito dopo la redazione del catasto. E' possibile che sia stato costruito quando la borgata si è staccata da quella di Praglie Inferiore ed ha acquistato autonomia. La forma del fabbricato, accessibile esclusivamente dalla via pubblica, lo identifica come forno comunitario. E' ancora usato dalla frazione una volta l'anno (da testimonianza diretta). Il fabbricato non compare sull'attuale Catasto;
15. **B.ta Praglie Inferiori (ora Praglie)** : il forno è esistente sulla mappa del Catasto Rabbini ma non compare il numero del mappale e quindi non è stata riportata la proprietà sul Sommarione. La struttura è però identica ai forni di epoca coeva. Il fabbricato è ancora in uso alla borgata;
16. **B.ta S. Cassiano**: compare sulla mappa del Catasto Rabbini come forno della borgata. La struttura nel tempo è stata inglobata in una proprietà privata;
17. **B.ta Colombaro di S. Anna (ora S. Anna)**: Era presente un forno nel Catasto Rabbini. Attualmente la struttura è individuabile ma quasi irriconoscibile in quanto ridotta a rudere con muri perimetrali di altezza pari ad 1 metro circa;




18. **B.ta Vernetto:** sul Catasto Rabbini come forno è segnato un piccolo fabbricato. Attualmente la struttura del forno è ancora esistente ma sembra che la costruzione sia stata traslata leggermente più a sud rispetto alla posizione riportata sul Rabbini. La struttura è abbastanza in buono stato ma non è più in uso;
19. **B.ta Vittone:** il forno compare sul Catasto Rabbini. Attualmente la struttura del forno comunitario è ancora riconoscibile ma ridotta a rudere;
20. **B.ta Vesignano:** sul Rabbini non è testimoniato un forno comune ma un forno di più proprietari. La struttura esistente farebbe pensare comunque ad un forno comunitario. Attualmente la struttura del forno è stata inglobata in una proprietà privata.

Nella B.ta Vesignano non esiste testimonianza della presenza di un forno comune. Questo dato si spiegherebbe con la vicinanza della borgata al concentrico ed un facile utilizzo quindi dei forni comunali. Vi è però la presenza di un torchio e forno intestati ai componenti della Famiglia Pagliotti e Zerboglio, identificato al F. I mappale 451 del Catasto Rabbini. Il Sommariore non identifica questo come un bene appartenente alla borgata, ma solo a comproprietari di famiglie diverse (16 per la precisione) con indicata la quota di comproprietà. La posizione molto decentrata rispetto alla borgata e non vicina ad un corso d'acqua farebbe pensare più ad un forno privato, magari dato in uso alla borgata. Se si osserva la struttura odierna però (ormai trasformata in casa di abitazione) si nota come l'ingresso principale fosse prospettante la via pubblica (attualmente c'è un grande arco in mattoni) e questa caratteristica farebbe propendere più per un forno comune. Ad oggi purtroppo la struttura del forno non è più esistente ed il fabbricato ha subito diversi rimaneggiamenti e sopraelevazioni che rendono difficile decifrarne le caratteristiche architettoniche originarie. A Vesignano a metà dell'800 vi era inoltre la presenza di un secondo torchio identificato al mapp. 319 di proprietà privata (Micono Giuseppe - Cavaletto Antonio- Micono Ludovico).



B.ta Vesignano – forno e torchio F. I mapp. 451



B.ta Vesignano – torchio privato mapp. 319

La **Borgata Mastri** aveva il forno del pane ma questo è ubicato sul versante sud della strada principale che taglia la borgata e quindi insiste sul territorio del Comune di Bosconero. Il forno è ancora esistente ed in uso alla borgata.



Nelle Borgate **Bolleri, Cera, Bergera, Mensi, Merli, Mosetti e Torrione** il forno invece non esisteva e venivano utilizzati quelli delle borgate vicine. La B.ta Torrione per esempio utilizzava quello della vicina B.ta Vittone (da testimonianza diretta).

L'esistenza dell'edificio destinato al forno comunitario è solitamente di facile identificazione. I forni sorgono generalmente al centro della borgata, ma in posizione isolata rispetto agli altri edifici, spesso vicino alla chiesa e quasi sempre adiacente ad un corso d'acqua. Sono piccole costruzioni semplici, caratterizzate da un corpo centrale rettangolare coperto da un tetto a due falde. La facciata principale prospetta generalmente verso un portico coperto che lascia intravedere la "bocca" triangolare del forno chiusa con una porta in ghisa (prima dell'800 la porta era in pietra). L'entrata del forno comunitario prospettante una via è fondamentale per la sua riconoscibilità: i beni comuni infatti appartenevano a tutti e come tali erano accessibili dalle vie pubbliche. Tutti i liberi cittadini di un territorio o di una borgata potevano accedervi ma nessuno poteva vantare dei diritti esclusivi. Nell'ottica della proprietà collettiva quindi il rilievo principale non viene dato dalla disponibilità del bene quanto dal suo utilizzo. Ecco perché il profilo che appare di maggior interesse è quello dell'accesso, che deve quindi essere consentito a tutti quelli che ne abbiano un interesse, ma che deve essere regolamentato in modo che l'utilizzo avvenga nei limiti della normale utilità del bene.

I forni ancora presenti sul territorio rivarolese sono per lo più tutti riconducibili ad una fase ottocentesca. Alcuni forni sono caduti in disuso e quindi sono stati acquistati e trasformati nel tempo. Solo per la demolizione del forno della **Borgata Beltramo**, avvenuta verso il 1965, è documentata la volontà alla demolizione da parte dei cittadini attraverso un atto depositato e firmato dai componenti della borgata. Altri non sono più in uso da tempo e ridotti a rudere. Alcuni invece sono ancora in uso e vengono utilizzati almeno una volta l'anno dai componenti della borgata.

La ricerca ha quindi evidenziato una caratteristica peculiare del territorio di Rivarolo riscontrabile nell'esistenza di forni comunitari in quasi tutte le borgate. Ogni famiglia doveva provvedere al pane per tutto l'anno. Il lievito madre veniva preparato generalmente nelle stalle la cui temperatura e umidità risultavano favorevoli a far innescare la fermentazione. Spesso si infornava per una sola famiglia ma se le infornate erano fatte per più famiglie, ognuna incidiva il pane in modo diverso, in modo da poterlo riconoscere una volta cotto. Il forno veniva scaldato solitamente con legna di larice o abete e tutti i residenti delle borgate offrivano pezzi di legno per il riscaldamento iniziale, che richiedeva una grande quantità di combustibile.

Alcuni scritti sulla panificazione specificano che l'accensione del forno seguiva antichi riti perché, se preparato con la luna non favorevole, il pane ammuffiva e non si conservava. La condizione ideale era infatti con la luna calante⁶⁸ e tutto il procedimento, dall'accensione del forno, all'impasto, alla cottura e all'asciugatura delle pagnotte, seguiva dei rituali consolidati che venivano tramandati di padre in figlio. Il forno era quindi un luogo di incontro, di scambio di conoscenze dove produrre e cuocere il pane, ma nello stesso tempo tessere relazioni oltre al recupero del senso di comunità.



E' significativo che ancora oggi, per alcune borgate, la preparazione comunitaria del pane e l'uso del forno comune rimanga un importante elemento di aggregazione.

Per il censimento dei forni ancora esistenti sul territorio di Rivarolo si rimanda all'allegato E

8. I LAVATOI DELLA COMUNITA'

Una lettera datata 30 giugno 1927 inviata al Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte e Liguria n. 2602 presente nell'archivio degli Usi Civici di Torino nell'inventario del Comune di Rivarolo, si ribadisce che *"in questo Comune non sussistono usi civici esercitati tanto su terreni della prima categoria – quanto su terreni della seconda categoria"*.⁶⁹ Nella lettera si precisa che *"l'unico uso civico esistente nel Comune sia quello di estrarre le pietre e sabbia dal letto del Torrente Orco il cui alveo è di proprietà demaniale"*. Si precisa inoltre che *"in linea di massima non si sono verificate che poche abusive occupazioni di parte dei terreni comunali e quelle poche qui elencate sono di lievissima entità"*. Segue un elenco di particelle di cui si precisa la destinazione d'uso. Alla lettera viene anche allegato un elenco di proprietà comunali precisandone per ognuna la destinazione e chi ne ha l'uso. Nell'elenco si fa cenno anche alla presenza di lavatoi comunali (al F. VI mapp. 14 e 61 e al F. XIII lettera M). Essendo in passato i lavatoi possibili usi civici, in quanto spesso venivano costruiti su terreni non comunali ma erano usati dall'intera comunità, la presente ricerca ha interessato anche i lavatoi ancora esistenti sul territorio rivarolese.

I canali o i corsi d'acqua nella storia sono sempre stati usati anche come lavatoi, dove le donne si recavano, con pesanti mastelli pieni di panni, il sapone o la cenere a lavare i panni. L'usanza diede l'avvio alla formazione in molte città di lavatoi pubblici. All'inizio erano per lo più spiazzati o aree sui cigli dei canali dove una scaletta o una discesa in pietra permetteva l'entrata in acqua. Successivamente il lavatoio fu trasformato in una semplice vasca in pietra, generalmente collocata vicino ad una fontana da cui attingere l'acqua. Con il tempo il lavatoio diventò una struttura più articolata caratterizzata da una grande vasca con una bocca di entrata ed una di uscita, ai cui lati erano posate più lastre di pietra inclinate su cui le donne si appoggiavano per lavare i panni. Visto che tale operazione si faceva tutto l'anno e con tutte le condizioni atmosferiche, i lavatoi vennero dotati di coperture con strutture lignee, o in ghisa o in ferro, dando così vita a degli organismi con una precisa valenza architettonica.


Il lavatoio oltre a svolgere la sua funzione primaria svolgeva anche una funzione aggregante soprattutto per il mondo femminile, per il quale la pratica del bucato costituiva una delle poche occasioni sociali.

Nel territorio di Rivarolo erano sicuramente presenti dei lavatoi comuni, alcuni purtroppo andati perduti. Si sa per certo che ne vennero costruiti due verso il 1860 grazie alla vendita dei mulini e del batticanapa ai fratelli Chiesa: quello di via Montello (ancora esistente) e quello dietro il nuovo Mulino (Mulino Superiore), ora non più esistente, che si trovava all'altezza dell'attuale parcheggio del PAM.⁷⁰



Attualmente sono presenti ancora 4 lavatoi:


- Concentrico - via Montello angolo via Sant'Eligio (la cui costruzione risale al 1860) identificato al F. XIII mapp. 306 (non riportato in mappa) dell'attuale catasto (al F. XIII lettera M della mappa di impianto) – è uno spazio dislocato al piano seminterrato della strada pubblica, ancora esistente ma non più in uso;
- Concentrico - via Peila identificato al F. VII n. 93, limitrofo all'attuale salone polivalente di proprietà comunale, coevo all'edificazione della manifattura Valle Susa, ancora esistente ma non più in uso;
- Borgata Vesignano in via Orco identificato al F. I mapp. 472, esistente ma non più in uso;
- Borgata Bonaudi in via del Molino, identificato al F. XXXII mapp. 130 allegato A, ancora esistente.




F. XIII mapp. 306 – lavatoio pubblico



F. VII mapp. 93 – lavatoio pubblico



F. I mapp. 472 – lavatoio pubblico




F. XXXII mapp. 130 – lavatoio pubblico




Si ha notizia anche di altri lavatoi non più esistenti:

- lavatoio dislocato in Borgata Argentera, in via Scognamiglio identificato nell'attuale catasto al F. 38 n. 310, che era un'area a livello della roggia, coperta da una tettoia, che serviva da lavatoio. Nella mappa di impianto non era segnato come lavatoio (non compare la dicitura) ma solo come slargo della roggia comunale. Quando è stata parzialmente canalizzata la roggia pubblica tale spazio è stato coperto e attualmente è diventato sede stradale;




F. XXXVIII lettera D della Mappa di impianto

- F. VI mapp. 14 e 61 (mappa di impianto) che era un terreno che sorgeva sottostante l'attuale strada che porta ad Ozegna, limitrofo al ponte sull'Orco, sotto il tratto di ferrovia Rivarolo-Castellamonte ora non è più presente. Attualmente tale lavatoio non è più esistente.




F. VI mapp. 14 e 61 della Mappa di impianto

- Ve ne era ancora uno, di più recente formazione, situato in via Favria all'angolo con via Auda costruito negli stessi anni in cui furono edificate le case (INA casa) fronteggianti la via Auda del 1962. Ormai tale lavatoio è andato perduto.⁷¹



Planimetria della posizione del lavatoio pubblico di via Favria – ASCR



Particolare della costruzione del lavatoio pubblico di via Favria – ASCR

Per il censimento dei lavatoi ancora esistenti sul territorio di Rivarolo si rimanda all'allegato F.



9. CONCLUSIONI DELLA RICERCA

Dalla lunga ricerca condotta sugli usi civici del Comune di Rivarolo Canavese si possono quindi desumere delle notizie interessanti: nel territorio di Rivarolo esistevano con certezza dei terreni ad uso civico che venivano dati in uso alla comunità. Questo dato è confermato dalla lettura dei Bandi Campestri che, in più articoli, sanciscono il comportamento che i cittadini dovevano tenere rispetto alle terre comuni. Con certezza a Rivarolo si esercitava il diritto della raccolta della legna precedentemente tagliata e del taglio dei boschi (precluso ai forestieri che non erano del luogo), il diritto al pascolo degli animali (anche qui precluso ai forestieri), il diritto al taglio dell'erba o del fieno, il diritto all'uso delle canaperie per la maciullazione della canapa e il diritto di raccogliere pietre dal fiume Orco per costruire case.

Le R.R. Costituzioni del 1729 ordinano l'accatastamento di tutti i terreni demaniali compresi i terreni dati in uso alla comunità, ma tale accatastamento sembra non sia avvenuto per il territorio di Rivarolo. Il ritrovamento della mappa datata 1750 farebbe pensare ad un censimento di tutte le terre, sia private che comunali (patrimoniali e demaniali), ma tale mappa e la catalogazione ad essa collegata (libri dei possessori) definisce la forma del lotto, la proprietà, i confini e la coltura senza specificare quali terreni siano dati in uso alla comunità. A tal proposito si fa riferimento anche all'Editto del 5 maggio 1731 che ordina la formazione dei nuovi catasti per regolare le tasse da riscuotere sugli immobili, ma che i terreni comuni sono esenti dalle tasse in quanto costituiscono "la dote" dell'intero territorio e che per questo non vengono censiti.

Attraverso la consultazione del Catasto Rabbini si può notare che l'estensione territoriale del comune era molta, ma pochissimi erano i terreni di proprietà comunale dedicati al bosco o al pascolo. Il comune di Rivarolo all'inizio del 1800 possedeva per lo più ghiareti e molti campi. La percentuale di terreni per il pascolo e per il bosco era quindi molto bassa, facendo pensare che i terreni comuni potessero essere anche terreni privati su cui si esercitava tale diritto.

Dall' **Inventario dei beni immobili del Comune di Rivarolo** aggiornato al 2016 e diviso in beni patrimoniali (disponibili e indisponibili⁷²) e demaniali, eseguito sulla base del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" , si può notare che sono molti i terreni di proprietà del Comune, per i quali purtroppo non esiste un reale atto di provenienza. Questo dato avvalorava la tesi che nel tempo il Comune stesso abbia incamerato i terreni demaniali ad uso civico in quelli patrimoniali, facendo perdere a tali immobili il diritto di uso comunitario. Se questi beni erano stati di origine universale e quindi demaniale nulla cambiò, anche se erano cessati gli usi che la popolazione faceva sopra di essi. Se invece i beni erano stati di natura allodiale e quindi di natura patrimoniale rimasero tali.

La tesi della perdita del diritto sulle terre ad uso civico già dalla fine del 1800 è anche avvalorata dalla inesistenza di aste pubbliche con cui il Comune poteva dare in affitto i terreni ad uso civico, o permetteva il taglio dei boschi o l'uso delle terre per il pascolo.

La somma dei dati della ricerca porta quindi a desumere che esistessero anche a Rivarolo beni immobili ad uso civico e quindi in uso alla comunità, ma che già all'inizio del 1800 tali diritti fossero decaduti e che le terre demaniali su cui si esercitavano tali diritti, siano entrate a far parte delle



proprietà del comune stesso attraverso un progressivo e continuo assorbimento da parte del comune dei beni a carattere universale.

Pertanto dalla ricerca effettuata si può affermare che nel territorio di Rivarolo non esistano terreni gravati da uso civico.

La ricerca ha però evidenziato l'esistenza sul territorio di *beni di uso civico*, appartenenti alla collettività dei residenti di un comune o di una frazione.

I molti forni comunitari ancora esistenti possono di fatto essere ascrivibili più che ad *usi civici* a ad una ***proprietà collettiva***. La proprietà di tali forni infatti non è di un singolo privato ma di una intera borgata e di tale bene ne può usufruire l'intera comunità facente parte della borgata. Si sottolinea quindi che come tale la proprietà ha per contenuto sia la facoltà di disposizione dei beni del patrimonio collettivo, sia del godimento e dell'uso degli stessi, in conformità ad una perpetua destinazione.

La stessa cosa avviene per i lavatoi pubblici, che se pur di proprietà del Comune costituiscono *beni di uso civico* appartenenti alla collettività dei residenti il comune o la frazione e come tali sono anch'essi ascrivibili ad una ***proprietà collettiva*** per la quale la comunità non ha la facoltà di disposizione dei beni del patrimonio collettivo, ma del godimento e dell'uso degli stessi.



10. LA RICERCA DOCUMENTALE E CARTOGRAFICA

Per l'analisi svolta sui beni della comunità di Rivarolo le ricerche sono state condotte:

- Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;
- Archivio di Stato di Torino – Sezioni riunite - per i catasti del Comune;
- Archivio di Stato di Torino – Sezioni riunite sala mappe - per il Sommarione e la Matrice del Catasto di Sardegna detto anche Catasto Rabbini;
- Archivio di Stato di Torino - Sezione Corte;
- Archivio di Stato di Torino – Sezioni Riunite - Archivi privati famiglia Malgrà;
- Archivio Storico del Comune di Rivarolo;
- Biblioteca comunale Domenico Besso Marcheis di Rivarolo Canavese;
- Biblioteca Civica Costantino Nigra di Ivrea;
- Ufficio tecnico del Comune di Rivarolo Canavese:
 - Mappe dei terreni di proprietà comunale;
 - Accatastamento dei lavatoi;
 - Mappe del Catasto Rabbini;
- Ufficio tributi del Comune di Rivarolo:
 - Inventario dei beni immobili del Comune di Rivarolo eseguito sulla base del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"
- Ufficio tecnico del comune di Bosconero:
 - Archivio storico;
- Ricerca sul campo dove sono state reperite anche le testimonianze dirette.



Si precisa che l'abitato di Rivarolo compare esclusivamente nelle mappe del Catasto Rabbini. La ricerca è stata condotta all'Archivio di stato di Torino su:

- *Raccolte cartografiche della Sezione Corte- i Catasti:*
 - *Catasto Sabauda* – Allegato C Mappe del catasto Antico - Circondario di Torino - mandamento di Rivarolo: è presente una cartella del comune di Favria;
 - *Catasto teresiano*: la ricerca non ha prodotto risultati;
 - *Catasto Francese*: la ricerca non ha prodotto risultati;
- *Raccolte cartografiche della Sezione Corte: la ricerca non ha prodotto risultati;*
- *Raccolte cartografiche delle Sezioni Riunite:*
 - *Camerale Piemonte*: la ricerca non ha prodotto risultati;
 - *Ufficio generale delle finanze - Cabrei*: la ricerca non ha prodotto risultati;
- *La cartografia della biblioteca Antica*: la ricerca non ha prodotto risultati.



11. ALLEGATI

Allegato A - corrispondenza



Lettera datata 30 giugno 1927 inviata al Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte e Liguria (si è inserita solo questa come esempio significativo della molta corrispondenza intercorsa tra il Prefetto e l'Ufficio Usi Civici a ridosso della promulgazione Legge)



Allegato B – corrispondenza



Via Ivrea, 60
C.A.P. 10086

CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Telef. (0124) 26.126
Fax (0124) 29.102

Prot. n. 6740/ST.

Rivarolo C.se, li 18 MAG 1998

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Patrimonio e Tecnico
Settore Attività Negoziale e Contrattuale
Espropri - Usi Civici
Piazza Castello, 165
10122 TORINO

OGGETTO: USI CIVICI.

In riferimento alla nota del 18.02.1998 prot. n° 116 si comunica che da un'indagine effettuata e dagli accertamenti del caso, non risultano sul territorio comunale immobili vincolati ad uso civico.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL SINDACO
(Eduardo GAETANO)



USI CIVICI

A.R. AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

Raccomandata Vaglia N. 1573

Assicurata Pacco di L.

Spedito A. il 19.05.1998 dall'Ufficio di RIVAROLO C.SE

indirizzata a REGIONE PIEMONTE DIREZIONE PATRIMONIO E TECNICO PIAZZA CASTELLO N°165 10122 TORINO

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il

Firma dell'incaricato della distribuzione e del pagamento


Firma Bollo dell'Ufficio di distribuzione e di pagamento

Edigraf Editoriale Grafica s.r.l. - Roma

Lettera datata 18 maggio 1998 prot. 6740



Allegato C – corrispondenza



Relazione datata 31 maggio 1826 fatta dall'Ispettore Pernigotti
dell'Azienda Economica divisione Acque e Strade



12. ALLEGATO D – TERRENI COMUNALI

Di seguito viene riportata la tabella descrittiva dei terreni di proprietà pubblica risultanti dalla matrice del Catasto Rabbini di Rivarolo.

Viene riportato il foglio ed il numero di mappa, il proprietario, il tipo di possesso, la situazione (cioè il luogo in cui si trovano) la coltura e la superficie.

Matrice del Catasto Rabbini per il Comune di Rivarolo Canavese								
F.	mapp.	proprietario	titolo di possesso	situazione	Coltura	superficie	note	
I	548	comune di Rivarolo	Proprietario	Madonna	ghiareto	33.497		
	553			Lame	pascolo	450		
	554			Lame	pascolo	844		
	562	comunità di Rivarolo			ghiareto	4.752		
	567	comunità di Rivarolo			ripa a pascolo	286		
	578	comunità di Rivarolo			canale scaricatore	659		
	599			Prato Borello	ghiareto	9.000		
	620				ghiareto	13.201		
	625				ghiareto	326		
	627				ghiareto	187		
	628				ghiareto	1.834		
	632				pascolo	495		
	649				ghiareto	124		
	650					alveo con acqua	4.050	
	660					ghiareto	11.981	
	663					ghiareto	9.068	
	690					ghiareto	21.094	
	691					ghiareto	1	
	714					pascolo	353	
	715					ghiareto	941	
	737					ghiareto	3.049	
	749					ghiareto	7.875	
	756					argine in pietra	637	
757					alveo con acqua	18.571		
758				prato Borello	ghiareto	405		
828				prato Borello	ghiareto	180		
834				prato Borello	ghiareto	3.357		
936				prato Borello	strada dei Gorei	1.661		
950				prato Borello	strada	243		
997				prato Borello	strada Valet	788		
II	1135			prato Borello	argine in pietra	524		
	1137			prato Borello	ghiareto	1.167		
	1434			prato Borello	prato sortumoso	776		
	1440			prato Borello	ghiareto	14.542		
	1548			isolato	ghiareto	885		
	1588			Danaro	campo stabile	533		
	1600			Danaro	prato irriguo	11.770		
	1618			Pattarolo	ghiareto	31.162		



	1677			True	maciullatoio da canapa	756	
	1726			Pattarolo	ghiareto	13.154	
	1738			Pattarolo	pascolo ripieto	1.567	
	2183			S. Cassiano	campo stabile	1.140	
	2184			S. Cassiano	cimitero	5.252	
	2338			Abitato	orto	304	
	2339			Abitato	molino	205	
	2438			Abitato	forno da pane	56	
	2462			Abitato	fabb civile	136	
	2478			Abitato	fabb civile	28	
	2495			Abitato	molino	190	
	2496			Abitato	peso pubblico	11	
	2496			Abitato	passaggio pubblico	1.445	
	2518	Comune e Peruffi Comaso fu Giovanni		Abitato	tettoia		
	2518			Abitato	teatro	204	
	2563			Abitato	passaggio comune	17	sup. terrena
	2564			Abitato	passaggio comune	13	sup. terrena
	2575			Abitato	strada	56	
	2576			Abitato	passaggio	26	sup. terrena
	2577			Abitato	ripa a pascolo	1.385	
	2637			Abitato	strada comunale	28	sup. terrena
	2697			Abitato	pozzo d'acqua viva	1	
	2856			Abitato	palazzo civico	1.471	
	2858			Abitato	fabb. Rurale	208	
	2859			Abitato	carcere	68	
	2860			Abitato	orto	751	
	2884			Abitato	fabb. civile	51	
III	3197			Abitato	fabb. rurale	78	
	3202			Abitato	fabb. civile	96	
	3207	Comune e Leone Francesco fu Domenico e Leone Pietro Francesco	comproprietari	Abitato	aia	171	
	3709			Pasquaro	pilone	22	
	4204			Danaro	ghiareto	224	
IV	4229			Gombe	ghiareto	1.293	
	4285			isolato	ghiareto	1.872	
	4345			isolato	pascolo	147	
	4369			Vercellino	strada abbandonata	253	
	4410			Vercellino	ghiareto	5.640	
	4807			Brusà	bosco ceduo forte	17.980	
	4902			Isola di Cardine	alluvione con cespugli	11.375	
	4916			Isola di Cardine	pascolo	2.035	
	4960			Isola di Cardine	pascolo	1.324	
	4961			Isola di Cardine	ghiareto	300	
	5045			Isola di Cardine	ghiareto	2.283	
	5046			Isola di Cardine	ghiareto	13.588	
	5048			Isola di Cardine	ghiareto	6.768	
	5142			Goraïasso	ghiareto	3.490	



	5176		Goraiasso	ghiareto	1.166	
	5200		Goraiasso	ghiareto	496	
	5205		Goraiasso	pascolo con cespugli	946	
	5216		Goraiasso	pascolo con cespugli	458	
	5283		Camagnino	palude	744	
V	6877		Cardine	marcitoio da canapa	270	
VI	7594		Bassetto	bosco d'ontani	360	
	7728		Torrione	campo	1.688	
	7729		Torrione	ripa nuda	349	
	7730		Torrione	molino	112	
	7731		Torrione	bosco d'ontani	158	
	8170		Vernette	campo	2.284	
	8171		Vernette	campo	7.245	
	8172		Vernette	campo	5.760	
VII	8187		Manicialla	campo	2.385	
	8189		Manicialla	campo	15.165	
	8190		Manicialla	campo	10.035	
	8195		Manicialla	campo	27.506	
	8196		Manicialla	campo con viti	405	
	8197		Manicialla	campo con viti	4.241	
	8198		Manicialla	prato irriguo	2.734	
	8248		Manicialla	campo	315	
	8250		Manicialla	campo	373	
	8433		Braiota	campo con viti	1.665	
	8434		Braiota	casa rurale	117	
	8435		Braiota	campo	2.700	
	8442		Braiota	campo stabile	439	
	8443		Braiota	prato irriguo	1.710	
	8466		Frascetto	campo	827	
	8528		Frascetto	campo	414	
	8537		Frascetto	campo	825	
	8538		Frascetto	pascolo	270	
	8539		Frascetto	prato irriguo	12.488	
	8547		Frascetto	campo	4.556	
	8548		Frascetto	campo	1.564	
	8585		Frascetto	sito improduttivo	206	
	8586		Frascetto	campo	319	
	8587		Frascetto	marcitoio da canapa	252	
VIII	8764		Frascetto	campo con viti	1.549	
	8765		Frascetto	campo con viti	3.502	
	8766		Frascetto	campo stabile	22.877	
	8767		Frascetto	campo stabile	999	
	8773		Frascetto	bosco ceduo forte	718	
	8774		Frascetto	prato irriguo	2.133	
	8775		Frascetto	campo stabile	10.888	
	8776		Frascetto	canapaia	629	
	8777		Frascetto	campo con viti	8.060	
	8778		Frascetto	campo stabile	14.503	
	8782		Frascetto	campo con viti	2.986	



	8790			Fraschetto	campo stabile	5.208	
	8802			Fraschetto	campo stabile	546	
	8925			Cardine	strada abbandonata	2.627	
X	9193				strada comunale di Favria	11.718	
	9194				strada comunale di San Giorgio	15.325	
	9195				strada comunale di Bosconero	7.684	
	9196				strada comunale di Vesignano	13.389	
	9197				strada comunale di Pasquaro e Argentera	60.353	
	9198				strada comunale dei Bonaudi e di Cardine	24.654	
	9199				strada comunale di s Anna Baudino e Vittone	41.082	
	9200				stada comunale della Crosa	2.073	
	9201				strada comunale di Obbiano	2.439	
	9202				strada comunale delle Moie	18.135	
	9203				stada dal punto trig. 51 all'Orco	1.466	
	9204				strada comunale dei Mosetti, Beltramo, Vernetto, Paglie, Bolleri e Bruseis	50.599	
	9205				strada comunale del Bosco	7.369	
	9206				strada comunale delle Clare	8.179	
	9207				strada comunale delle clare al bassetto	4.129	
	9208				strada comunale del bassetto	5.411	
	9209				strada comunale del Torrione	3.386	
	9210				strada comunale dei Mastri	13.657	
	9211				strada comunale dei Prot (o Prat)	7.751	
	9212				strada comunale della Bedina	9.360	
	9213				strada comunale della borgata Beltramo al colombero di s Anna	2.407	
	9214				strada comunale dei Cinot	1.800	
	9215				strada comunale della Ceresetta	4.657	
	9216				strada comunale tra la cascina Cerutti e la borgata di Praglie superiore	3.780	




9217				strada comunale di Guarasco	5.071	
9218				strada comunale di Barbacane	3.625	
9219				strada comunale dal torrente Orco al rivo Vercellino	3.145	
9220				strada comunale del Pret	1.398	
9221				strada comunale di Pasquaro	1.918	
9222				strada comunale a sud della cascina la Grangia	1.124	
9223				strada comunale della Fornace	10.626	
9224				strada comunale a sud degli app.li coi m.ri	427	
9225				strada comunale di San Cassiano	4.469	
9226				strada comunale porte e diramazione torrente Orco	5.874	
9227				strada comunale delle Gave	10.338	
9228				via della Sega	804	
9229				strada comunale di Vesignano all'Orco	5.708	
9230				strada comunale dei Gorei	1.672	
9231				strada comunale della Provanina	3.150	
9232				piazze e vie dell'abitato	51.182	
9233				gora comunale di Rivarolo e del mulino	15.547	
9234				gora comunale di valle	3.845	
9235				gora comunale di Cardine	25.870	
9236				gora comunale dell'Argentera	24.842	
9237				rivo Crosa, gora della Crosa e Gora delle Praglie	25.193	
9238				strada comunale dei Spini	5.139	



13. ALLEGATO E

Di seguito viene riportato il censimento dei forni ancora esistenti sul territorio di Rivarolo quali beni comunitari.

Nel primo riquadro il riferimento del Catasto Rabbini, nel secondo riquadro il Catasto attuale e nel terzo la fotografia dell'esistente. Nella parte sottostante dei riquadri sono segnati i riferimenti catastali.



F. VI mapp. 7 – B.ta Baudino




F. XXXVII mapp. 47 – Canton Baudini



Attuale – esistente non più in uso




F. VI mapp.7616 – B.ta Canton Clare



F. XXXVIII mapp.327 – B.ta Canton Clare



Attuale – esistente non più in uso




F. III mapp. 3484 – B.ta di Obbiano




F. XVI mapp. 98 – B.ta Obbiano



Attuale – esistente ancora in uso




F. VI mapp.6221 – B.ta Praglie Superiori – (non compare)




F. XXX n. 187 – B.ta Borgata Paglie



Attuale – esistente ancora in uso




F. V mapp.5867 – B.ta Praglie Inferiori (ora Praglie)



F. XXVIII n. 147 – B.ta Praglie



Attuale – esistente ancora in uso



F. V mapp. 6514 – B.ta S. Colombaro di S. Anna



F. XXXI mapp. 109 – B.ta S. Anna



Attuale – esistente ridotto a rudere




F. VI mapp. 8015 – B.ta Vernetto




F. XXXVI mapp. 72 – B.ta Vernetto



Attuale – esistente non più in uso



F. VI mapp.7875 – B.ta Vittoni



F. XXXVI mapp.187 – B.ta Vittoni




Attuale – esistente ridotto a rudere



14. ALLEGATO F

Di seguito vengono riportate le immagini dei lavatoi ancora esistenti sul territorio di Rivarolo identificati con l'attuale PRGC.

Tutti i lavatoi sono caduti in disuso.



F. XIII mapp. 306 – lavatoio pubblico




Entrata lavatoio pubblico in via Montello



F. VII mapp. 93 – lavatoio pubblico




Entrata lavatoio pubblico in via Peila



F. I mapp. 472 – lavatoio pubblico



Lavatoio pubblico in B.ta Vesignano



F. XXXII mapp. 130 – lavatoio pubblico



Lavatoio pubblico in B.ta Bonaudi



15. NOTE

1. Di Genio Giuseppe "Problemi e prospettive sugli Usi Civici", Rubbettino Editore, 2010;
2. Ufficio Usi Civici di Torino, fascicolo Rivarolo Canavese, lettera del 13-4-1932 n. 1279;
3. Ufficio Usi Civici Regione Piemonte, inventario di Rivarolo Canavese, lettera 30 giugno 1927-V;
4. Rosboch Michele "*Considerazioni storico-giuridiche su comunità e territori nell'arco alpino occidentale*" in "Mondi montani da governare" volume a cura di Roberto Louvin, Aracne Editrice, 2017;
5. Alvezzi Del Frate Paolo – Ferri Giordano "*Le proprietà collettive e gli usi civici. Considerazioni storico-giuridiche tra Francia e Italia (secoli XIX e XX)*"; in AA.VV. "Le proprietà. Dodicesime giornate di studio Roma Tre-Poitiers dedicate alla memoria di Jean Beauchard", Roma, 2014;
6. Chivino Riccardo "I problemi giuridici economici finanziari dell'applicazione della legge sugli usi civici nel Canavese", Tesi di laurea facoltà di Giurisprudenza, anno accademico 1936;
7. Leggi e costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna, Torino 1729;
8. Chivino Riccardo "I problemi giuridici economici finanziari dell'applicazione della legge sugli usi civici nel Canavese", Tesi di laurea facoltà di Giurisprudenza, AA 1936;
9. Pene Vidari G.S. "*Aspetti del regolamento forestale Albertino*" fa parte di "Agricoltura nel Piemonte dell'800. Atti del seminario in memoria di Alfonso Bogge" Torino, 1989. Una copia di tale regolamento è conservata anche presso l'archivio storico di Rivarolo;
10. Idem;
11. Bertotti Luca "Ricerche sulla tutela di ambiente e territorio negli statuti canavesani" Tesi della Facoltà di Giurisprudenza, AA 1991-92;
12. Nelle Regie Patenti del 1833 si introdusse la "martellatura" cioè il diritto dello Stato di utilizzare, nei casi di "assoluta necessità", i legnami privati soggetti a specifica regolamentazione;
13. Il termine allodio era utilizzato nel Medioevo per indicare i beni e le terre possedute in piena proprietà, in opposizione ai termini feudo o "beneficio", con i quali si indicavano invece i beni ricevuti in concessione da un signore dietro prestazione di un giuramento di fedeltà;
14. Chivino Riccardo "I problemi giuridici economici finanziari dell'applicazione della legge sugli usi civici nel Canavese", Tesi di laurea facoltà di Giurisprudenza, AA 1936;
15. Idem;
16. Frola Giuseppe "*Corpus Statutorum Canavisii*" Scuola tipografica Saleriana, 1918;
17. Mancuso Francesca e Passarella Veronica "Analisi della città storica di Rivarolo Canavese. Linee guida per la conservazione", Tesi di laurea in architettura; AA 2005-2006;
18. Idem;
19. ASCR Cat. 1: Amministrazione, Atti deliberativi, Ordinati originali (1827-1832) mazzo 44. **L'enfiteusi** è il diritto reale su un fondo altrui, in base al quale il titolare gode del dominio utile sul fondo stesso, obbligandosi però a migliorarlo e pagando al proprietario un canone annuo in danaro ovvero in derrate. Secondo il diritto vigente, l'enfiteusi può risolversi in proprietà dopo almeno venti anni, mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo.
L'enfiteusi è il diritto di utilizzare un fondo altrui, condizionato all'obbligo del rispetto di imposizioni determinate all'atto dell'assegnazione del fondo stesso, da parte del proprietario, quali per esempio l'apporto di migliorie ed il regolare pagamento di un canone. Nel caso di terreni sottoposti al vincolo di uso civico l'enfiteusi può discendere da due tipi di assegnazione, una derivante da un progetto di ripartizione/quotizzazione, una da progetto di legittimazione. L'enfiteusi si estingue in entrambi i casi attraverso il procedimento di **Affrancazione** ma, a seconda del caso, il provvedimento è di competenza regionale o comunale. I fondi assegnati per ripartizione mantengono un contratto di tipo pubblicistico (competenza regionale) in quanto è solo con il provvedimento di affrancazione che, preso atto della presenza dei requisiti previsti dalla L. 1766/27, il bene diventa **allodiale** (in piena proprietà



e non più sottoposto ai vincoli feudali), prima di detto provvedimento il livellario non può né cedere il livello ad altri e neppure dividerlo o frazionarlo per successione. Viceversa, il livello derivante da legittimazione, rientra nel diritto privatistico (competenza comunale), in quanto la verifica della presenza dei requisiti previsti della legge del '27 viene effettuata all'atto della redazione del progetto di legittimazione ed il provvedimento (ordinanza di legittimazione) di fatto rendendo allodialo il bene legittimato, consente al livellario di cedere o dividere il fondo assegnatogli anche prima del procedimento di affrancazione, che, solo nel caso di con testualità con la legittimazione, può essere fatta con lo stesso provvedimento commissariale, diversamente è cura del Comune procedere alla successiva affrancazione secondo il disposto del Codice Civile.;

20. Arnaldi Laura Maria "Acque, agricoltura e fabbriche a Rivarolo Canavese nell'Ottocento", Tesi di laurea Facoltà di Economia, AA 1998/99;
21. Nell'elenco dei beni soggetti a fedecommissio del comune di Rivarolo, nel 1724 esiste una denuncia in cui sembra che il proprietario della Provanina e dei terreni ad essa collegati fosse il Conte Giuseppe Maria Leone di Zumaglia primogenito di Francesco Filippo Leone e Silvia Caterina Guerra per passaggio di fedecommissio dal padre. ASCR, "*Libro delle consegne fatta dai diversi Signori Particolari dei beni sottoposti a fedecommissio a tenor delle Nuove Reggie Costituzioni per reporsi nell'archivio della comunità di Rivarolo*", foglio 28;
22. Nell'elenco dei beni soggetti a fedecommissio del comune di Rivarolo, nel 1724 esiste una denuncia in cui sembra che il proprietario della cascina Marescialla con tutte le sue pertinenze (per complessive 148 giornate) fosse il Marchese Carlo Amedeo Battista San Martino d'Agliè in qualità di secondogenito. ASCR, "*Libro delle consegne fatta dai diversi Signori Particolari dei beni sottoposti a fedecommissio a tenor delle Nuove Reggie Costituzioni per reporsi nell'archivio della comunità di Rivarolo*", foglio 19. Tale Marchese sembra avesse anche la giurisdizione e i redditi signorili del luogo tra cui il censo sulla comunità di Rivarolo che ammontava a lit. 375 l'anno;
23. ASCR Tipo geometrico del corso della bialera di Rivarolo e sue diramazioni nel quale resta dimostrativamente delineata quella porzione di prati e campi esistenti lateralmente a detta bealera ed ogni altra cosa nel seg.te indice indicata - Mappa ASC - anno 1845 con evidenziata la pista da canapa e i due mulini;
24. ASCR Ordinati comune di Rivarolo n. 34/1 dal 1750 al 1754;
25. ASCR Atti di lite Comunità di Rivarolo contro Pietro Colombo per controversie relative alla gestione dei forni comuni (1843). Si conservano gli atti di consegnamento dei forni e mulini comunali del 1720e del 1797), mazzo n. 319/9;
26. Riccabone Giovanni "*Comunità rurali canavesane nel basso medioevo. Il duecento e il trecento*", supplemento alla rivista Canaveis n. 6, Castellamonte (To), anno 2004-2005;
27. Idem;
28. Chiono Laura "Ricerche storico-giuridiche su Rivarolo Canavese nel sec. XVIII", Tesi di laurea Facoltà di Giurisprudenza, AA 1994-95;
29. La comunità di Rivarolo si trovava in possesso dei diritti di bannalità dal XV secolo, in seguito ad una concessione onerosa del Consortile del Valpergato. ASCR categoria 1, Amministrazione, atti deliberativi, Ordinati originali (1846-1850) mazzo 47. Il diritto di bannalità è riferito al potere dei signori feudali di imporre monopoli rivendicando un diritto esclusivo su un determinato bene. La libertà della produzione e della consumazione e del commercio, trovandosi gravemente lesa dal diritto di bannalità coattiva fu abolita in virtù dell'editto del 29 luglio 1797 e rimase in vigore solo quella non feudale cioè acquistata a titolo oneroso. Il 24 febbraio 1851 Vittorio Emanuele II con un editto n. 1146 abolisce le bannalità mantenute dalle Leggi anteriori alla presente sul privativo esercizio di forni, molini, torchi a olio ed altri opifici di qualunque specie, e possedute dal Demanio o dai Comuni anche quelli spettanti ai privati od ai corpi morali e ne stabilisce le indennità;



- 30.AST Inventario 177-17 Paesi per A e per B da Racconigi a Rumianca – mazzo 11 Fascicolo 2 – Rivarolo Canavese, mazzo 11;
- 31.Idem;
- 32.Mauro Corneglio *"Appunti sullo sviluppo economico rivarolese"* contenuto in *"Rivarolo Canavese città 1863-2013"* Associazione Amici del Castello Malgrà, Officine della Grafica Santhiatese, 2013;
- 33.Idem;
- 34.AST Inventario 177-17 Paesi per A e per B da Racconigi a Rumianca – mazzo 11 Fascicolo 2 – Rivarolo Canavese, mazzo 11; e foglio con l'elenco dei beni comunali ASCR faldone 217-228 Inventario beni – atti vari riguardanti i beni comunali (1851-1900) alla cartella 221;
- 35.ASC Catasto Fabbricati – Registro possessori - inventario 467;
- 36.Idem;
- 37.ASCR Inventario beni – atti vari riguardanti i beni comunali 1851-1900 mazzo 217;
- 38.Riccardo Poletto *"Rivarolo tra cronaca e storia. 1798-1886"* San Giorgio Canavese, 1987;
- 39.AST Inventario 177-17 Paesi per A e per B da Racconigi a Rumianca – mazzo 11 Fascicolo 2 – Rivarolo Canavese, mazzo 11, lettera datata Torino, 31 maggio 1826, n. 6845;
- 40.ASC Catasto Fabbricati – Registro possessori - inventario 467;
- 41.ASCR Stato degli affittavoli, faldone 211: Stato degli affittavoli dei goretto e degli occupatori alle spiagge dell'Orco anno XI (1802-1803), n. 211/2
- 42.A. Settia *"Villam circa castrum restringere. Migrazioni e accertamenti di abitati sulla collina torinese nel Basso Medioevo"* in Quaderni Storici, n. 24, 1973;
- 43.Bertotti Luca *"Ricerche sulla tutela di ambiente e territorio negli statuti canavesani"* Tesi della Facoltà di Giurisprudenza, AA 1991-92;
- 44.Grossio Alberto *"Ricerche storico-giuridiche sulla comunità di Rivarolo Canavese in età moderna"* Tesi della Facoltà di Giurisprudenza, AA 1988-89;
- 45.Idem;
- 46.Ibidem;
- 47.Il podestà era un magistrato a carica signorile con poteri e competenze più o meno estese ma sempre inseriti nello stesso ordinamento comunitario. Potevano essere podestà, castellani, vicari, o gastaldi a seconda dei luoghi;
- 48.ASCR Libri figurati dei possessori dei terreni 1757-175, n. 469, anno 1758 n. 470, s.d. n. 471, s.d. n. 472, s.d. n. 473;
- 49.ASCR Lite fra la comunità di Rivarolo e Antonia vedova Grassotti e Francesco Giacinto Miglio per usurpazione di beni comunali (1758-1759), n. 204/5, mazzo n. 204;
- 50.ASCR Lite tra la comunità di Rivarolo e Giovanni Domenico Pene di Bosconero per controversie relative al taglio di legna nel bosco comune di Rivarolo anno 1750-1762,n. 204/4, mazzo n.204;
- 51.ASCR Lite tra la comunità di Rivarolo e Giuseppe Donadio per controversie relative all'alienazione di beni comuni anno 1756, n. 204/11, mazzo n. 204;
- 52.ASCR Lite tra la comunità di Rivarolo e Agapito Pistol di Lombardore per controversie relative ai beni comuni anno 1766, n. 205/1, mazzo n. 205;
- 53.ASCR Atti di alienazione di beni comunali in Frazione Argentera, regione Ronchi (1864) (con un elenco dei possessori dei beni comuni del 1843), n. 205/11, mazzo 205;
- 54.ASCR Stato degli affittavoli, Stato degli affittavoli dei goretto e degli occupatori alle spiagge dell'Orco anno XI (1802-1803), n. 211/3-211/5, mazzo 211;
- 55.ASCR Atti di Incanto 1749-1779, n. 212 e anno 1767-1780 n. 213; mazzo n. 212
- 56.ASCR Atti di vendita e taglio boschi 1802,1837, 214, mazzo 214;
- 57.ASCR Inventario beni – atti vari riguardanti beni comunali 1851-1900, n. 222;
- 58.ASCR Atti di incanto e deliberamento della comunità 1772-1788, mazzo n. 238;
- 59.ASCR Mappa del territorio di Rivarolo, mazzo n. 489;



- 60.ASCR Atti di vendita del taglio dei boschi, 1802-1837, mazzo n. 214/ al 214/17;
- 61.Casagrande Mariagiovanna "*Forni del pane*", Quaderni di cultura alpina, Priuli e Verlucca, Ivrea, 1997;
- 62.J.- L. Flandrin e M. Montanari "*Storia dell'alimentazione*", Editori Laterza, Bari 2003;
- 63.Grossio Alberto "*Ricerche storico-giuridiche sulla comunità di Rivarolo Canavese in età moderna*" Tesi della Facoltà di Giurisprudenza, AA 1988-89;
- 64.Callegher Gianfranco "*Il problema della titolarità del diritto sui forni e molini nella comunità di Agliè tra i secoli XIV e XVIII*", in Bollettino di Società Accademica di Storia e Arte Canavesana, 1975;
- 65.ASCR Libro dei forni e dei molini, 1635-1779, mazzo 475;
- 66.Idem;
- 67.ASCR Stato degli affittavoli, mazzo 211: Stato degli affittavoli dei goretto e degli occupatori alle spiagge dell'Orco anno XI (1802-1803), n. 211/2;
- 68.Casagrande Mariagiovanna "*Forni del pane*", Quaderni di cultura alpina, Priuli e Verlucca, Ivrea, 1997;
- 69.Ufficio Usi Civici Regione Piemonte, inventario di Rivarolo Canavese, lettera 30 giugno 1927-V;
- 70.Corneglio Mauro "*Appunti sullo sviluppo economico rivarolese*" contenuto in "*Rivarolo Canavese città 1863-2013*" Associazione Amici del Castello Malgrà, Officine della Grafica Santhiatese, 2013;
- 71.ASCR costruzione del lavatoio nell'area dell'INA casa, 1962, mazzo n. 3674;
- 72.La catalogazione in patrimoniali disponibili, indisponibili e demaniali è avvenuta esclusivamente sulla base della destinazione d'uso dell'immobile senza verificare se fosse esercitato un diritto di uso civico. La ditta che si occupa dell'inventario dei beni per il Comune di Rivarolo ha però affermato che tale diritto non viene trascritto sui passaggi di proprietà e che nelle ricerche da loro effettuate tale diritto non è mai stato rinvenuto.



16. BIBLIOGRAFIA

1. Alvezzi Del Frate Paolo – Ferri Giordano *“Le proprietà collettive e gli usi civici. Considerazioni storico-giuridiche tra Francia e Italia (secoli XIX e XX)”*; in AA.VV. *“Le proprietà. Dodicesime giornate di studio Roma Tre-Poitiers dedicate alla memoria di Jean Beauchard”*, Roma, 2014;
2. Arnaldi Laura Maria *“Acque, agricoltura e fabbriche a Rivarolo Canavese nell’Ottocento”*, Tesi di laurea Facoltà di Economia, AA 1998/99;
3. Bertotti Luca *“Ricerche sulla tutela di ambiente e territorio negli statuti canavesani”* Tesi della Facoltà di Giurisprudenza, AA 1991-92;
4. Callegher Gianfranco *“Il problema della titolarità del diritto sui forni e molini nella comunità di Agliè tra i secoli XIV e XVIII”*, in Bollettino di Società Accademica di Storia e Arte Canavesana, 1975;
5. Casagrande Mariagiovanna *“Forni del pane”*, Quaderni di cultura alpina, Priuli e Verlucca, Ivrea, 1997;
6. Chiono Laura *“Ricerche storico-giuridiche su Rivarolo Canavese nel sec. XVIII”*, Tesi di laurea Facoltà di Giurisprudenza, AA 1994-95;
7. Chivino Riccardo *“I problemi giuridici economici finanziari dell’applicazione della legge sugli usi civici nel Canavese”*, Tesi di laurea facoltà di Giurisprudenza, anno accademico 1936;
8. Comba Rinaldo *“Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale”* Laterza, 1988;
9. Corneglio Mauro *“Appunti sullo sviluppo economico rivarolese”* contenuto in *“Rivarolo Canavese città 1863-2013”* Associazione Amici del Castello Malgrà, Officine della Grafica Santhiense, 2013;
10. Di Genio Giuseppe *“Problemi e prospettive sugli Usi Civici”*, Rubbettino Editore, 2010;
11. Frola Giuseppe *“Corpus Statutorum Canavisii”* Scuola tipografica Saleriana, 1918;
12. Grossio Alberto *“Ricerche storico-giuridiche sulla comunità di Rivarolo Canavese in età moderna”* Tesi della Facoltà di Giurisprudenza, AA 1988-89;
13. L. Flandrin J. e M. Montanari *“Storia dell’alimentazione”*, Editori Laterza, Bari 2003;
14. Mancuso Francesca e Passarella Veronica *“Analisi della città storica di Rivarolo Canavese. Linee guida per la conservazione”*, Tesi di laurea in architettura; AA 2005-2006;
15. Naretto Laura *“Ricerche storico-giuridiche sui rapporti tra comunità e signori a Rivarolo”* Tesi della Facoltà di Giurisprudenza, AA 1991-92
16. Pene Vidari G.S. *“Aspetti del Regolamento forestale Albertino”* in P. Caroli, P. Corti, C. Pischetta *“L’agricoltura nel Piemonte dell’800”* Centro Studi Piemontesi, Torino 1991;
17. Pene Vidari G.S. *“Le comunità canavesane del basso medioevo fra signori e “libertà””* in *“Cultura subalpina 1980”* a cura di Pietro Ramella, Ivrea, 1981
18. Poletto Riccardo *“Rivarolo tra cronaca e storia. 1798-1886”* San Giorgio Canavese, 1987;
19. Riccabone Giovanni *“Comunità rurali canavesane nel basso medioevo. Il duecento e il trecento”*, supplemento alla rivista Canaveis n. 6, Castellamonte (To), anno 2004-2005;
20. Rosboch Michele *“Considerazioni storico-giuridiche su comunità e territori nell’arco alpino occidentale”* in *“Mondi montani da governare”* volume a cura di Roberto Louvin, Aracne Editrice, 2017;
21. Settia A. *“Villam circa castrum restringere. Migrazioni e accertamenti di abitati sulla collina torinese nel Basso Medioevo”* in Quaderni Storici, n. 24, 1973.